

COMUNE DI PONZANO VENETO

REGOLAMENTO

D'IGIENE

TITOLO I

Capo 1

VIGILANZA SANITARIA

- Art. 1 – La tutela della salute pubblica nel Comune spetta al Sindaco e viene esercitata dall'Ufficiale Sanitario, che, nell'esercizio delle sue funzioni, dipende direttamente dal Medico Provinciale (art. 2 DPR 11.02.1962 n. 264 – art. 5 co. 2 DPR 14.01.1972 n. 4)
- Art. 2 – L'Ufficiale sanitario esercita tutti i servizi municipali attinenti alla vigilanza igienica, assistito e coadiuvato, quando occorra: dal Medico Condotta, dall' Ostetrica condotta, dal tecnico comunale e dai vigili urbani o dalle guardie comunali.
L'Amministrazione comunale metterà a disposizione dell'Ufficiale sanitario, ove possibile, i mezzi adeguati (sede, mobilio, cancelleria, attrezzatura ecc.) per il buon funzionamento dell'Ufficio.
- Art. 3 – L'Ufficiale sanitario, oltre ai compiti di organo periferico della Regione:
- a) Vigila, nell'ambito del territorio comunale, sulla salute pubblica ed adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;
 - b) Cura l'osservazione delle Leggi e dei Regolamenti sanitari ed assiste gli Organi dell'Amministrazione comunale nello espletamento e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;
 - c) Riceve le denunce di malattia, nei casi previsti dalla Legge e provvede alla registrazione dei Titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliare delle professioni sanitarie;
 - d) Attua servizi di vigilanza igienica e di tutela sanitaria su tutta la popolazione scolastica;
 - e) Vigila sull'igiene degli opifici grandi e piccoli e su tutti i laboratori ecc. ove si compiono lavori in comune, coordinano l'azione con l'Ispettore del Lavoro;

- f) Riferisce al Sindaco ed al Medico Provinciale, sollecitando tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
- g) Esprime parere preventivo sui progetti di nuove costruzioni e partecipa alle sedute della Commissione Edilizia;
- h) Raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale obbligatoria, da consegnare al Sindaco per il successivo esame da parte del Consiglio Comunale, ed al Medico Prov.le sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni del Medico Provinciale.

Art. 4 – Al Comune è dovuto un compenso in conformità delle tariffe vigenti per le prestazioni professionali effettuate dall'Ufficiale nell'interesse dei privati ed a carico degli stessi; tale compenso è dovuto anche ad Enti pubblici quando esercitano attività private, commerciali od industriali. Una quota dello stesso compenso spetta all'Ufficiale sanitario, a norma delle vigenti disposizioni. Nel compenso devono essere comprese le spese di trasporto da corrispondere al sanitario.

Art. 5 – I Vigili urbani e le guardie comunali hanno l'obbligo di eseguire inappuntabilmente gli ordini impartiti dall'Ufficiale Sanitario e comunque in conformità delle Leggi e dei regolamenti sanitari vigenti.

Art. 6 – Chiunque intenda esercitare nel Comune la professione di Medico Chirurgo, Veterinaria, Farmacista, Ostetrica, Assistente sanitarie visitatrice od Infermiera professionale, deve far registrare il proprio Diploma di abilitazione nell'Ufficio sanitario Comunale.

L'esercizio delle arti ausiliarie, delle professioni sanitarie (odontotecnici, ottici, meccanici, ortopedici, ernisti, infermieri autorizzati od abilitati, massaggiatori, capi bagnini di stabilimenti idro-terapici) è subordinato alla registrazione della Licenza o del Certificazione della Licenza o del Certificato di abilitazione dell' Ufficiale sanitario del Comune, a norma dell'art. n. 2 del DPR 11.02.1961 n. 264, sulla disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

Capo 2

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 7 – L'assistenza medica è affidata al Medico Chirurgo condotto e l'assistenza ostetrica, all'Ostetrica condotta, i cui obblighi e diritti sono regolati da appositi separati Regolamenti.

Art. 8 – Il Comune ogni anno, nel mese di dicembre procede alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-sanitaria, chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto saranno somministrati gratuitamente anche i medicinali occorrenti. Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera si fa richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 12 comma 1 e 13 ultimo del DL 08.07.1974 n. 264.

In via eccezionale l'Elenco può essere aggiornato durante l'anno anche in via provvisoria. Se esistono opere pie od altre fondazioni, che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita ai poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i Comuni sono soltanto obbligati a completarla.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'Elenco dei poveri ammessi all'assistenza gratuita sanitaria ed alla gratuita somministrazione dei medicinali, sono fissate in apposito regolamento nel quale, inoltre, sono fissate le modalità e le condizioni alle quali devono attenersi i farmacisti per tale servizio. Peraltro tale assistenza deve essere concessa anche coloro che, pur non iscritti nell'Elenco, dimostrino che si trovano in condizioni di bisogno.

Art. 9 – I medici condotti hanno l'obbligo di prestare, se richiesti, la loro opera anche ai non aventi diritto all'assistenza gratuita, in base alla tariffa approvata dal Medico Provinciale, a norma dell'art. 1 lett. b) del DPR 11.02.1961 n. 264.

TITOLO II

Capo 1

IGIENE DEL SUOLO

Art. 10 – I terreni debbono costantemente conservarsi liberi da impaludamenti provvedendo, qualora occorra, a dotarli dei necessari canali di scolo e mantenendo questi in buono stato di funzionamento.

Quindi sono vietate:

- a) Le opere, qualunque sia il loro scopo, che impediscano il normale deflusso delle acque dei terreni;
- b) Le irrigazioni a scopo agricolo, che apportano danni a fabbricati prossimi per sopraelevazioni di umidità sotterranee e per le quali si debba mantenere, per qualche tempo, l'acqua sul terreno, a meno che questo non vi abbia, durante un tale tempo, un continuo ricambio, purchè non si danneggino i fabbricati;
- c) Le escavazioni di fosse, buche, vasche, ecc. che possano dar luogo a raccolta di acque stagnanti.

Gli scoli, canali, fossati ed altre raccolte idriche situate in vicinanza degli abitati dovranno – a cura dei proprietari e dei conduttori – essere sistemati, e cioè: diserbate e regolarizzate le ripe; scavati i fondali, liberate le acque dalle alghe e dalle piante acquatiche ed attuate tutte le altre previdenze atte a favorirne il deflusso delle acque ed a liberare le superfici idriche in modo da permettere utilmente il razionale impiego di mezzi larvicidi.

Art. 11– I bacini di raccolta d'acqua a scopo agricolo o industriale, debbono essere situati, costruiti e tenuti convenientemente ripuliti in modo che non risultino nocivi alla salute pubblica o comunque evitando qualsiasi impaludamento.

Art. 12– E' proibito gettare sulle pubbliche piazze o vie, sia di giorno che di notte, sostanze putrescibili e immondizie di qualsiasi specie, o lasciarvi acque di rifiuto domestico od industriali e quelle meteoriche dei tetti; tutte queste acque devono essere convogliate nella pubblica fognatura o tombinatura, e, qualora queste manchino, in pozzi a tenuta stagna.

E' vietato pure spazzare fuori dai negozi, magazzini, abitazioni ecc. aperti verso l'area pubblica, rifiuti di qualsiasi genere.

La spazzatura degli esercizi deve essere eseguita prima dell'apertura al pubblico, provvedendo preventivamente ad un adeguato annaffiamento.

Quando il carico o lo scarico di qualsiasi materia debba, per necessità, essere fatto sulla pubblica via, dovrà sempre eseguirsi in modo da non arrecare danno o lasciare lordure al suolo pubblico, sgombrando e spazzando, ove occorra, prontamente la strada.

Il Comune provvederà alla continua nettezza delle piazze e delle strade dell'abitato ed impedirà che in qualunque punto dello spazio pubblico si facciano depositi di immondizie e di letame.

La spazzatura pubblica sarà preferibilmente eseguite di notte, e, se di giorno, dovrà essere fatta nelle prime ore del mattino in modo che non venga sollevata eccessiva quantità di polvere, innaffiando il suolo ove occorre.

I fossi di scolo delle acque dovranno essere livellati in modo che le acque defluiscano liberamente e saranno convenientemente espurgati da chi ne ha l'obbligo, (cioè dai proprietari e frontisti).

Art. 13– Le immondizie e le materie putrescibili, provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici, e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico, devono essere tenuti, fino al momento della loro asportazione in sacchi a perdere, in bidoni metallici o di plastica col coperto ben chiuso, a perfetta tenuta e posti in un locale idoneo, lavabile e disinfettabile, di capacità sufficiente.

Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili ed il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici e privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia di private, sia di consorziali, devono essere tenute sgombre, a cura dei proprietari, amministrativi o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Art. 14 – E' vietato appendere oggetti sudici, tappeti, biancheria od altro di batterli dai balconi, finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche, come pure sui pianerottoli e nei vani scale. Questa operazione sarà premessa sulle terrazze di copertura ed, ove queste manchino, nei cortili e sui balconi e finestre verso corti, dalle ore sette e trenta alle ore nove nei mesi da ottobre ad aprile; e dalle sette alle otto negli altri mesi.

La battitura e spolveratura alle finestre verso il suolo pubblico nelle case non munite di terrazzo di copertura o cortili, sarà tollerata dalla sette alle otto da ottobre a marzo; e dalle sei alle sette negli altri mesi, con il dovuto rispetto per i passanti.

Art. 15 – La neve non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dei cortili.

Art. 16–

1. Lo spandimento dei liquami od altri materiali solido-liquidi idonei per la concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo deve avvenire in tutto il territorio comunale entro i seguenti orari: dalle ore 19.00 alle ore 09.00 durante tutto il periodo dell'anno.

Lo spandimento invece del letame per concimazione agricola può essere effettuato in tutto il territorio comunale nell'arco dell'intera giornata lavorativa con esclusione dalle ore 11.00 alle ore 15.00, nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre.

Il percorso dei mezzi che trasportano i predetti materiali dovrà inoltre avvenire senza perdita alcuna sulla sede stradale né causare inconvenienti per odori o esalazioni moleste, avendo cura, nel limite del possibile, di evitare il transito lungo le strade dei centri abitati.

Sono vietati gli accumuli di letame che dovrà essere depositato soltanto in apposite concimaie.

2. E' vietato lo smaltimento dei liquami in terreni situati all'interno di zone residenziali comunque definite dallo strumento urbanistico in vigore. In queste aree è ammessa la sola concimazione di orti e di giardini con l'obbligo di non utilizzare materiali maleodoranti e di non recare disturbo al vicinato.
3. Le ditte o i privati che eseguono lo smaltimento dei liquami su suolo agricolo dovranno ottemperare ai seguenti obblighi:
 - i liquami scaricati dovranno essere utili alla produzione agricola ed interrati dopo lo spandimento entro 12 ore qualora non vi siano abitazioni civili nel raggio di 100 metri, subito se vi sono abitazioni a distanza inferiore ai 100 metri;
 - non dovrà in nessun caso essere arrecato danno alle falde acquifere sotterranee;
 - i liquami non possono essere smaltiti ad una distanza inferiore ai 10 metri dalle singole abitazioni ubicate in zona agricola ed a 30 metri dalle abitazioni situate in nuclei abitati. Quest'ultima distanza può essere ridotta dal Sindaco fino a 20 metri su richiesta della ditta interessata.
4. I liquami dovranno essere smaltiti ad una distanza dai pozzi o tubature di acqua potabile corrispondente a quella indicata dall'enorme comunali di igiene ed a quelle indicate dalla delibera interministeriale del 4.2.1977;

Art. 17-

1. Ai sensi dell'art. 9 ultimo comma, della Legge 10.05.1976 n. 319, sono tenute a presentare istanza al Sindaco per la necessaria autorizzazione tutte le ditte che intendono smaltire i liquami provenienti da allevamenti zootecnici-industriali o che eseguono lo smaltimento ai fini commerciali o per prestazioni di servizio. Da tale obbligo rimangono escluse le aziende agricole che smaltiscono liquami sui propri terreni a condizione che il liquame derivi dall'allevamento diretto degli animali ed in ottemperanza a quanto indicato dal secondo comma del punto 2.3.2 dell'allegato 5 alla deliberazione interministeriale 4.2.1977, dalla Legge Regionale n. 33/1985 e dalla direttiva A-3 allegata alla circolare n. 35/1986.
Le domande di cui al presente articolo dovranno contenere tutti gli elementi utili ad individuare chiaramente:
 - a) I termini interessati allo smaltimento;
 - b) Le caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei liquami.
2. Anche le ditte che eseguono l'espurgo dei pozzi neri di abitazioni civili dovranno chiedere al Sindaco e alle altre Autorità competenti indicate dalle leggi speciali, l'autorizzazione allo scarico che verrà concessa previo parere degli Uffici competenti del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. e nel rispetto di tutte le norme attualmente vigenti in materia.
3. In tutte le fasi di smaltimento di cui al precedente articolo ed ai commi 1 e 2 del presente articolo le ditte dovranno in generale rispettare le norme tecniche previste dalla Legge n. 319/1976, dalla Legge Regionale n. 33/1985, dalla Circolare della Giunta Regionale n. 35/1986, dalla delibera interministeriale del 4 febbraio 1977 (allegato 5) e dalle altre norme eventualmente vigenti.
4. L'inosservanza degli obblighi imposti e di quelli contenuti nel presente articolo può comportare anche da parte del Sindaco la revoca delle autorizzazioni concesse.

ART. 18 -

Il trasporto della carogna di animale morto di malattia infettiva o diffusiva al luogo in cui dovrà essere infossato o dalla più prossima sardigna, si farà sotto la direzione del veterinario condotto e la diretta sorveglianza degli agenti comunali mediante carro

apposito o con altro mezzo di trasporto, che impedisca la dispersione dei materiali infetti e con tutte quelle altre cautele, che verranno indicate caso per caso dall'Autorità Sanitaria.

In qualunque caso l'interramento verrà fatto a distanza di almeno 500 (cinquecento) metri dall'abitato, alla profondità di almeno 2 (due) metri, oppure in luogo appartato dal fondo o posizione della falda idrica specie in rapporto all'approvvigionamento idrico. La carogna deve essere profondamente incisa e cosparsa di abbondante calce idrata o miscela di Laplace.

Le spese per il trasporto, la distruzione od il seppellimento della carogna dell'animale di cui sopra, sono a carico dei rispettivi proprietari. E' vietato gettare carogne di animali nei corsi d'acqua, o lasciarle nei campi a cielo aperto.

Le parti di rifiuto degli animali macellati saranno pure sotterrate a distanza dai luoghi abitati e sempre a valle dei medesimi, in località designata dall'Autorità Sanitaria.

Le attività industriali che si dedicano all'allevamento di animali o alla loro macellazione, devono essere dotate di idonei impianti, che garantiscano la distruzione dei residui solidi e la depurazione di quelli liquidi. E' assolutamente vietato a tali industrie liberarsi dai residui liquidi e solidi delle loro attività, scaricandoli in aperta campagna, o in cave, o in altro luogo non autorizzato.

ART. 19 –

E' vietato far sboccare nei corsi d'acqua, per tutto il suo tratto, fogne od altri manufatti in cui vengano immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di rifiuto od altre acque immonde non sottoposte ad una prima depurazione.

Lo stesso dicasi per le acque di risulta di attività industriali, quando siano colorate, acide, alcaline, schiumose, grasse, oleose e torbide.

Comunque prima della immissione si dovrà accertare il potere diluente del corso d'acqua in rapporto all'ossidazione, da parte dell'Ufficiale Sanitario, avvalendosi del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

ART. 20 –

I cortili, il cui livello fosse inferiore al terreno circostante, per cui in seguito alle piogge, l'acqua vi ristagnasse, saranno colmati a spese dei proprietari e muniti di tombinatura di scarico.

Nessuno potrà effettuare innovazioni di sorta al piano stradale e praticarvi rialzi od avvallamenti per qualsiasi scopo, senza preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 21 –

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo, che occupano e di riporre in adatti cesti di metallo o di plastica con coperchio ben aderente, i rifiuti sino a quando non vengano asportati.

ART. 22 –

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato.

ART. 23 –

E' proibito gettare le immondizie di qualsiasi natura nelle pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdura od altro o di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili. E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudice possano venire riversate nel canale e non sulla pubblica via.

ART. 24 –

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o le infiltrazioni dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno della proprietà. Quando ciò non fosse possibile, dovranno, sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto a livello della via, quando non esista la tombinatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure, liquide e solide, e non dovranno emanare nocive esalazioni.

CAPO II

IGIENE DELL'ABITATO

A) NUOVE COSTRUZIONI

ART. 25 –

Nessuna nuova costruzione, ampliamento, o riforma di costruzione già esistente può essere iniziata senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che la potrà rilasciare previo parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia. Le domande devono essere accompagnate dai documenti richiesti dal Regolamento di Edilizia Comunale e dal Progetto, da cui dovrà risultare la destinazione del fabbricato, la distribuzione degli ambienti, con notizie sullo orientamento, sulla costituzione del terreno, sul quale si intende fabbricare e della falda di esso, nonché quanto riguarda:

- a) L'approvvigionamento dell'acqua potabile o la distribuzione dell'acqua condottata;
- b) Le latrine ed i pozzi o i condotti neri ed il sistema di fognature e di smaltimenti;
- c) Il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici con gli occorrenti particolari.

Il Sindaco potrà far procedere d'Ufficio a mezzo degli Organi competenti, alla visita dei lavori di costruzione per constatare il regolare loro andamento e la esatta esecuzione del progetto approvato, ed il proprietario o l'assuntore dei lavori dovranno esibire, a richiesta, i tipi del progetto stesso, fornire tutti i chiarimenti del caso e dare opera per eventuali rilievi e misure.

Nei cantieri dovrà essere affissa una tabella, nella quale siano indicati: l'oggetto della costruzione, il committente, l'impresa, il progettista, il direttore dei lavori, l'assistente, il numero e la data della licenza edilizia.

ART. 26 – La vigilanza di cui al precedente articolo va esercitata non soltanto sulle nuove costruzioni intraprese da privati, ma anche su quelle di Enti, Società, Istituti, ecc. assicurandosi soprattutto che i servizi sanitari (provista di acqua, latrine, smaltimento delle acque luride), le cucine, la ventilazione, l'illuminazione, la cubatura degli ambienti, ecc. soddisfino alle buone norme di igiene.

ART. 27 – La vigilanza da esercitarsi nel corso di esecuzione delle opere dovrà essere più rigorosa durante la costruzione e cioè prima di rilasciare l'autorizzazione di abitabilità da parte del Sindaco, tassativamente prescritta dall'art. 221 del TU.LL.SS. succitato. A tale scopo, non appena una costruzione sia ultimata nelle opere murarie rustiche e nella copertura, il proprietario, prima di iniziare le opere di intonaco, deve fare denuncia al Sindaco per gli

accertamenti dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario. Analoga denuncia deve essere fatta alla ultimazione di tutto il fabbricato con domanda di accertamento per il rilascio del permesso di abitabilità.

Tale visita viene fatta allo scopo del presente Regolamento e alla concessa autorizzazione. In caso di inadempienza o di riscontrate deficienze sarà facoltà del Sindaco di prescrivere le opportune modifiche, sentito il parere della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario. Nel caso che la costruzione non fosse completata a regola d'arte e di igiene, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e l'Ufficio Tecnico, inviterà il proprietario ad ultimare tutti i lavori in modo da rispettare le norme igieniche, concedendo un periodo di tempo adeguato alla importanza dei lavori. Il proprietario, a lavori ultimati, richiederà per iscritto il controllo dei lavori disposti.

ART. 28 – Le nuove costruzioni o comunque rifatte non potranno essere occupate senza che venga rilasciata dal Sindaco la prescritta licenza di abitabilità, il quale la concede quando, in seguito ad ispezione dell'Ufficio Sanitario e del Tecnico Comunale, risulti:

- a) Essere accertato che la nuova costruzione o riforma è stata eseguita in conformità al progetto approvato ed alle norme del presente Regolamento e di quello Edilizio;
- b) Essere i muri e le parti integranti della casa convenientemente prosciugate;
- c) Non esservi difetto di aria o di luce;
- d) Esservi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal presente Regolamento e da quello Edilizio;
- e) Essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;
- f) Essere l'acqua potabile dell'Acquedotto Comunale nelle condutture garantite da inquinamenti;
- g) Non esservi altra manifesta causa di insalubrità.

ART. 29 –

Il proprietario che contravvenga alle disposizioni del precedente articolo è passibile di ammenda secondo le disposizioni vigenti, oltre alla chiusura della casa.

In caso di rifiuto del permesso di abitabilità di cui all'art. 28, l'interessato può reclamare la Medico Provinciale, che deciderà sulla controversia.

ART. 30 –

Non è consentita l'abitabilità di casa di nuova costruzione o rifatte e l'apertura di opifici industriali, grandi o piccoli, Laboratori, ecc., aventi fogne per le acque immonde o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettano in corsi o canali di acqua o nel suolo, se non dopo l'assicurazione che dette acque siano prima sottoposte ad una completa ed efficace depurazione e che siano inoltre eseguite le speciali cautele prescritte dal presente regolamento e dall'Ufficiale Sanitario.

I contravventori sono passibili di ammenda, secondo le vigenti disposizioni, sentito l'Ufficiale Sanitario.

ART. 31 –

Per locali di abitazione si intendono tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, convivenze ecc.).

I locali seminterrati non possono essere adibiti ad uso di abitazione e debbono avere le caratteristiche tecniche previste dal Regolamento Edilizio.

ART. 32 –

I muri di àmbito devono essere di spessore tale, a seconda del materiale impiegato o del sistema di costruzione, da proteggere efficacemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne. Lo spessore di dette pareti non dovrà, in tutti i casi, essere inferiore a cm. 30 (trenta). Le pareti dovranno essere sempre protette ed impermeabilizzate all'esterno con un buon intonaco di cemento e devono essere convenientemente tinteggiate.

ART. 33 –

E' fatto obbligo di difendere dall'umidità proveniente dal terreno i muti ed i pavimenti, mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

I pavimenti del piano terra devono perciò essere impostati su vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 50 (cinquanta), oppure su solaio con sottostante camera d'aria.

I muri perimetrali, che dovessero risultare addossati ad elevaizioni del suolo o terrapieni, saranno completamente separati, e per tutta la loro altezza, da intercapedine ventilata o coperta da almeno cm. 60 (sessanta) di larghezza netta.

ART. 34 –

I locali destinati ad uso abitazione, anche solo temporanea, devono avere i seguenti requisiti:

- a) Essere completamente asciutti, intonacati ed imbiancati;
- b) Avere la superficie, le altezze minime e il rapporto illuminante previsti dal Regolamento Edilizio Comunale. Le cucine devono comunque essere fornite di due condotte verticali, prolungate sopra la linea di colmo del tetto, di cui una per l'areazione dell'ambiente e l'altra per il convogliamento dei fumi di combustione e dei vapori di cottura. I sottotetti saranno di massima adibiti a ripostiglio. Possono essere abitabili qualora abbiano le caratteristiche tecniche relative ai vani abitabili, di cui al Regolamento Edilizio.
I sottotetti abitabili dovranno avere l'accesso a mezzo di scale normali, ed essere muniti di controsoffitto con camera d'aria alta non meno di cm. 20 (venti). Qualora la copertura sia a terrazza, si dovrà prevedere, sotto lo strato impermeabilizzante, un conveniente substrato coibente.
- c) Ogni locale di abitazione deve avere almeno una finestra aprentesi direttamente all'esterno. La superficie di illuminazione ed areazione, direttamente comunicante con l'esterno, deve essere pari ad 1/8 (un ottavo) della superficie del pavimento del locale.

ART. 35 –

Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, deve essere dotato, oltre che di una cucina indipendente, anche di una lastrina regolare ben areata ed illuminata dall'esterno e completa di ogni presidio (water, lavabo, bidet fisso ad acqua corrente, vasca da bagno o doccia). Ciò semprecchè esista lo scarico razionale delle acque nere ed un sufficiente approvvigionamento idrico.

Solo nelle case preesistenti ed in caso di comprovata necessità, in via eccezionale, può essere tollerata una latrine per ogni quattro alloggi di non più di otto locali complessivamente.

Per i locali destinati a dormitori per più persone (convitti, laboratori, opifici ecc.) vi sarà una latrina regolare almeno ogni dieci persone e, nel caso vi siano

persone di sesso diverso, le latrine dovranno essere nettamente distinte per uomini e donne.

Il pavimento delle latrine deve essere ricoperto di piastrelle greificate, le pareti fino a ml. 1.50 ricoperte di piastrelle di ceramica impermeabili e lavabili.

ART. 36 –

Le condutture di scarico per le latrine e le cucine devono essere di idoneo materiale impermeabile con giunti bene sigillati, a perfetta tenuta, del diametro interno di almeno cm. 10 (dieci) per le latrine e cm. 6 (sei) se per cucine, collocate in opera in modo da rendere impossibile ogni permeazione nei muri.

Dette condutture devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea del colmo del tetto. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.

In mancanza di rete fognante comunale idonea, lo scarico di acque usate (nere e bionde) deve avvenire in fosse del tipo a camera stagna.

ART. 37 –

Le cucine devono essere munite di acquaio con relativo scarico e di fornello completo di cappa di aspirazione o di aspiratore o di altro sistema idoneo.

Ogni canna di camino, nelle case da costruirsi a nuovo, dovrà servire un solo focolaio, camino, stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite con tubi di terra cotta o canne murali impermeabili in modo che si possa praticarne sopra la linea di colmo la pulitura meccanica. Saranno protratte fuori del tetto e completate da fumaioli solidamente assicurati. Deve essere assicurato con ogni mezzo razionale ed idoneo che il fumo e le scorie non provochino disturbo agli abitanti.

ART. 38 –

Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 1 (uno) nel caso di nuove costruzioni; ml. 0,90 (zeronovanta) in caso di restauri e ristrutturazioni, ed essere aerate ed illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore a un decimo della superficie del vano scale. Le scale esterne sono ammesse fino ad una altezza massima di ml. 2,50 (duecinquanta) da piano di campagna.

I pavimenti di tutti i locali di abitazione, degli androni, dei pianerottoli, delle scale, devono essere costituiti da piastrelle impermeabili e lavabili, o da marmo o da parquettes o da pavimentazioni similari.

E' vietata la pavimentazione con materiale poroso o polveroso.

ART. 39 –

I locali portineria sono considerati come abitazione e quindi devono corrispondere a tutte le prescrizioni del presente Regolamento. Comunque l'alloggio del portiere, ove esista, deve essere composto di almeno due camere utili, oltre cucina e latrina e la superficie complessiva non deve essere inferiore ai mq. 60 (sessanta).

ART. 40 –

Tutte le coperture di fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili ed altri spazi coperti, di canali metallici di gronda, sufficientemente ampi da ricevere e tradurre acque pluviali ai tubi di sfogo, è assolutamente vietato di d'immettere acque lorte o di lavatura domestica,

provenienti dai cessi, acquai, ecc. Comunque è vietato che tali canali costituiscano motivo di antigienicità del suolo.

I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente, di ghisa o di acciaio negli ultimi 2 (due) metri, pel corso dei quali saranno incastrati nel muro esterno della casa, quando sia prospiciente su strade o piazze pubbliche.

ART. 41 –

Le case dovranno essere approvvigionate con acqua dichiarata potabile dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi e dal Medico Provinciale.

ART. 42 –

I pozzi neri e serbatoi di acque domestiche di rifiuto (pozzetti degli acquai, bottini degli orinatoi), devono corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) Distare dall'edificio di almeno ml. 1 (uno) ed essere indipendenti dai muri perimetrali del fabbricato; fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si interporrà uno strato di argilla o di calcestruzzo;
- b) Distare di almeno ml. 50 (cinquanta) da qualunque cisterna o presa di acque potabili, ubicati a monte e non a valle;
- c) Essere costruiti a completa tenuta stagna, quindi avere il fondo e le pareti dello spessore di almeno cm. 50 (cinquanta), costruiti in muratura e con malta idraulica superiore e in calce-struzzo cementizio, rivestite da intonaco cementizio a forte tenore di cemento;
- d) Essere di piccole dimensioni, ad angoli arrotondati e fondo concavo e con apertura superiore munita di chiusino o di altro mezzo che si opponga alla benchè minima esalazione;

La vuotatura dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti (latrine, cisterne, delle orine e dei lavatoi, ecc.) dovrà essere fatta con sistemi idonei ed inodori, con disinfezione prima e dopo. Nei mesi da maggio a tutto settembre, non potrà essere fatta dopo le sei (6) antimeridiane.

Nel praticare la vuotatura dei pozzo neri, delle fogne, ecc. e nell'eseguire le riparazioni dei medesimi, si dovranno prendere tutte le precauzioni che saranno indicate dall'Ufficiale Sanitario, per prevenire la asfissia degli operai ed altre nocive conseguenze.

B) ABITAZIONI ESISTENTI

ART. 43 –

Nelle case esistenti si dovrà togliere possibilmente l'addossamento dei terrapieni e dei muri costruendo una intercapedine per tutta l'altezza della parete da isolare.

Le abitazioni aventi il piano terreno sprovvisto di pavimento dovranno essere possibilmente pavimentare costruendo un vespaio a camera d'aria (muretti e tavelloni), convenientemente drenato e ventilato e sopraelevato il piano dal pavimento di cm. 10 (dieci), rispetto al terreno circostante.

ART. 44 –

Le stanze da letto dovranno essere tenute in buone condizioni e quelle sottostanti immediatamente al tetto dovranno essere munite di controsoffitto ovvero il tetto tavellonato.

ART. 45 –

Le pareti di tutte le stanze dovranno essere intonacate.

I proprietari delle case sono obbligati a provvedere prontamente a quelle riparazioni di fabbricati, la cui trascuratezza possa riuscire di pericolo alla salute ed alla incolumità delle persone.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario o su richiesta del Medico Provinciale, può dichiarare "inabitabile" una casa o parte di essa per ragioni igieniche o ordinarne lo sgombrò.

ART. 46 –

Ferma restando l'osservanza dell'art. 221 del TU.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265 e degli artt. 89 e 91 del Regolamento Sanitario Generale 3.1.1901 n. 45, ed in virtù dell'art. 97 del Regolamento medesimo, si dovranno considerare come insalubri anche le abitazioni nelle quali, a giudizio del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, si riscontrino:

- a) grado così notevole di umidità del pavimento e delle pareti, da riuscire pregiudizievole alla salute;
- b) mancanza di pavimentazione;
- c) mancanza di ogni intavellatura, impalcatura o soffitto, che protegga l'ambiente abitato dalle intemperie;
- d) mancanza di condotto di scarico del fumo del focolare;
- e) grave difetto di luce naturale o di ventilazione;
- f) mancanza d'acqua potabile;
- g) mancanza di servizi igienici, sempre che sia consentita la costruzione degli stessi dalle vigenti norme in materia urbanistica;

Pertanto il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, ordinerà i provvedimenti di risanamento assegnando un congruo periodo di tempo in rapporto alla quantità ed alla qualità dei lavori. Ove non siano attuabili e sufficienti miglioramenti o i proprietari si rifiutino di attuarli, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, dichiarerà la casa in tutto o in parte "inabitabile" e ne ordinerà la chiusura.

C) ABITAZIONI COLLETTIVE

ART. 47 –

Gli edifici ed i locali di uso collettivo (alberghi, collegi, convivenze, ospedali, opifici, sale di spettacolo) debbono avere i servizi igienici sufficienti ai bisogni, separati per sesso, ed orientati in modo da favorire la più facile areazione.

I servizi igienici debbono comprendere, water, e, se necessario, bidet e bagno, in numero proporzionale alle necessità.

Le tramezze che dividono i vari servizi dei raggruppamenti possono avere altezza inferiore al soffitto, ma comunque non inferiore a ml. 2,10 (due e dieci).

Ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di servizi igienici.

I servizi igienici devono essere pavimentati in piastrelle greificate o similari e le pareti devono essere rivestite da materiali impermeabili e lavabili fino all'altezza di mt. 2 (due).

Tutte le abitazioni collettive debbono essere dotate di infermeria e debbono essere quotidianamente pulite e, all'occorrenza, disinfettate.

Le sale cinematografiche ed i teatri debbono essere dimensionati in modo da assicurare almeno 7 (sette) mc. d'aria a persona e debbono essere dotati di

impianti di ventilazione che consentano un ricambio d'aria dell'ambiente non inferiore a tre volte per ora.

Dovrà essere prescritto l'assoluto divieto di fumare.

Ogni esercizio pubblico o aperto a pubblico deve essere dotato di almeno un servizio igienico aerato direttamente dall'esterno.

ART. 48 –

Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dalla legge sulla pubblica sicurezza e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura e la trasformazione di alberghi, occorrerà, ai fini igienico sanitari, anche l'autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario.

Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno all'Ufficiale Sanitario il progetto sia delle nuove costruzioni, che delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

Anche quanto non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali, sarà trasmessa all'Ufficiale Sanitario la pianta di tutti i locali da occupare.

Contro il rifiuto di autorizzazione da parte dell'Ufficiale è possibile inoltrare ricorso al Medico Provinciale competente.

La decisione del Medico Provinciale è provvedimento definitivo.

Chi eserciterà l'industria alberghiera non ostante il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà punito a termini di legge.

D) STALLE

ART. 49 –

Le stalle e cioè i fabbricati destinati a ricovero o ad allevamento di animali bovini ed equini in genere, si dividono in stalle per allevamenti a carattere familiare e stalle per allevamenti a carattere industriale.

Ambedue i tipi di stalle devono risiedere in zona agricola e ne è vietata la costruzione in aggregati urbani secondo il Programma di Fabbricazione.

Si intendono per stalle d'allevamento a carattere familiare quelle che hanno una capienza massima di 30 (trenta) capi. Queste debbono avere una cubatura di almeno mc. 30 (trenta) per capo adulto e mc. 15 (quindici) per capo minuto; un pavimento costruito con materiale ben connesso impermeabile, raccordato alle pareti da angoli arrotondati ed inclinato verso canalette di scolo, a superficie liscia ed impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni, costruiti secondo le tecniche dei pozzi neri. Le pareti, le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi debbono essere costruiti con materiali di facile lavatura e disinfezione. Le porte debbono aprirsi verso l'esterno.

Le stalle d'allevamento a caratter familiare devono distare: ml. 20 (venti) dal confine; e dalle strade secondo le disposizioni del D.M. n. 1404 dell'1.4.1968.

Le stalle per allevamenti a carattere industriale devono essere costruite con gli accorgimenti tecnici di cui al terzo comma ed inoltre devono essere ubicate ad una distanza minima di ml. 500 (cinquecento) dal confine delle aree destinate dal Programma di Fabbricazione a residenza ed ad uso collettivo (attrezzature sportive, scolastiche, sanitarie, centro organizzato, ecc.); di ml. 200 (duecento) sia dai nuclei che da singole abitazioni esistenti e sottovento rispetto alle stesse nei riguardi dei venti dominanti della zona; di ml. 50 (cinquanta) dai confini delle proprietà contermini, da pozzi, sorgenti, acquedotti. A termini del 4° comma

dell'art. 82 del vigente Regolamento Edilizio, è previsto anche lo spostamento degli esistenti allevamenti industriali in opportune zone del territorio comunale.

ART. 50 –

Le stalle debbono essere dotate di apposita concimaia, per ivi raccogliere il letame. Essa deve essere situata a distanza non minore di ml. 30 (trenta) dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse; non minore di ml. 30 (trenta) dalle strade; non minore di ml. 50 (cinquanta) da cisterne e prese d'acque potabili e non minore di ml. 10 (dieci) dalle stalle. Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacati ed impermeabili, e, ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, vasche, fontane ecc. E' assolutamente vietato versare nelle concimaie le feci umane.

I materiali di rifiuto raccolti nelle concimaie devono essere sottoposti nei mesi da aprile ad ottobre ed almeno due volte alla settimana ad irrorazioni di liquidi moschicidi.

ART. 51 –

Per le porcilaie e per i pollai e conigliere a carattere familiare, rispettivamente fino a capi 10 (dieci) e fino a capi 200 (duecento); nonché per quelli a carattere industriale valgono le norme di cui al precedente art. 49.

ART. 52 –

Per l'apertura di locali adibiti alla produzione, al deposito, al commercio di generi alimentari e bevande, nonché gli stabilimenti industriali, di opifici, di officine, di laboratori, di tipografie, di autorimesse pubbliche, di lavanderie, di allevamenti per animali domestici e da cortile, ecc. ed in genere per ogni attività lavorativa, sottoposta a vigilanza igienico sanitaria, l'interessato deve richiedere il NULLA-OSTA dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale, secondo le competenze di entrambi, quando si tratta di coincidenza delle due competenze.

Tale nulla-osta occorre anche nel caso di trasferimento dell'azienda ad altra persona o società.

Nel caso che all'atto di qualsiasi ispezione per l'apertura di esercizi sottoposti a vigilanza sanitaria, si riscontrassero deficienze igieniche riguardanti i locali e le attrezzature, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario o del Veterinario Comunale, inviterà il proprietario a provvedere o a completare i lavori secondo le norme igieniche, concedendo un periodo di tempo adeguato all'importanza dei lavori.

Il proprietario, a lavori ultimati, richiederà per iscritto il controllo dei lavori disposti.

CAPO III

SERVIZIO DI MEDICINA SCOLASTICA ED IGIENE DELLE SCUOLE

ART. 53 –

Il servizio di medicina scolastica è regolato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 11.02.1961 n. 264 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 22.12.1967 n. 1518, e, nell'ambito del territorio comunale, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, dipende dall'Ufficiale Sanitario, che ne promuove e

coordina la organizzazione ed il funzionamento, secondo le norme del presente Regolamento, previa intesa con i Dirigenti degli Istituti scolastici.

ART. 54 –

Il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della collaborazione della Scuola nell'educazione igienico sanitaria. Le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e di urgenza, nell'ambito dei servizi della medicina scolastica agli alunni e al personale della scuola sono gratuiti.

ART. 55 –

Presso il Comune sarà destinato un ufficio apposito o con altro Ufficio sanitario, per le necessità del Medico scolastico. Presso ogni edificio scolastico verrà ricavato un apposito locale da adibirsi ad Ambulatorio di Medicina scolastica. Nel caso che ciò non sia possibile, potrà essere autorizzato dall'Ufficiale Sanitario l'esercizio ambulatoriale della medicina scolastica fuori dagli edifici scolastici purchè in sede propria, distinta da altri servizi di Medicina sociale. Gli altri Enti pubblici ed i privati gestori di Scuole avranno analoghi obblighi nei rispettivi Istituti, circa la fornitura dei locali.

ART. 56 –

L'idoneità dei locali, anche in relazione alla loro attrezzatura verrà accertata dall'Ufficiale Sanitario, il quale dovrà fare le proposte atte ad eliminare eventuali deficienze riscontrate.

ART. 57 –

Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente aggiornati dal Medico scolastico:

- a) Il registro delle visite effettuate;
- b) Il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni eseguite nelle scuole;
- c) Il registro delle disinfezioni e disinfestazioni;
- d) Il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario.

Debbono pure essere custoditi dal Medico scolastico in apposito armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e d'Ufficio, in particolare:

1. Le cartelle sanitarie e scolastiche individuali del tipo prescritto dal Ministero della Sanità;
2. I rapporti delle indagini domiciliari;
3. I risultati degli accertamenti diagnostici,
4. Gli atti d'Ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i famigliari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il Capo dell'Istituto o Direttore della Scuola e con gli Insegnanti.

Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele su indicate, il passaggio di Classe e di Scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.

ART. 58 –

Valendosi della facoltà concessa dal 2° comma, dell'art. 13 del D.P.R. 11.02.1961 n. 264, il servizio di Medicina scolastica a carattere

prevalentemente profilattico può essere affidato al Medico Condotta a titolo di incarico.

Il Medico Scolastico sarà coadiuvato dalla Ostetrica Condotta.

Le norme per l'incarico ed il trattamento economico del medico scolastico, nonché quelle per l'assunzione ed il trattamento dell'eventuale personale sanitario ausiliario saranno stabilite da apposito Regolamento.

ART. 59 –

A mente dell'art. 22 del D.P.R. 22.12.1967 n. 1518, il Medico Scolastico provvede a:

- sottoporre a visita preliminare all'inizio dell'anno scolastico, tutti i soggetti, allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica;
- selezionare gli alunni che abbisognino di più approfonditi accertamenti;
- visitare accuratamente almeno una volta nel corso dell'anno gli alunni frequentanti, allo scopo di controllarne lo sviluppo psico-fisico;
- eseguire le reazioni tubercoliniche registrandone l'esito e far eseguire l'indagine schermografica, di norma al 1° e al 4° anno della scuola elementare; ed al terzo anno della scuola media, in collaborazione con i Dispensari antitubercolari;
- eseguire le visite straordinarie o periodiche ai soggetti che richiedono speciale osservazione ed a quelli che lasciano lo Scuola definitivamente o che passano ad altre Scuole ed Istituti;
- avviare la visita specialistica presso idonee Istituzionali i soggetti, che hanno bisogno di particolari accertamenti al fine di proporre l'eventuale assegnazione alle Scuole Speciali, alle Classi differenziali o a Centri ed Istituzioni particolari di cura e di rieducazione.

E' altresì compito del medico scolastico, nell'ambito delle sue attribuzioni, di collaborare con i Dirigenti Scolastici, con gli Insegnanti, con le Famiglie e con i Centri Medico-Psicopedagogici, al fine sia di ottenere il miglior rendimento scolastico agli alunni, sia di evitare o limitare le cause di affaticamento mentale. La stessa collaborazione sarà posta in atto per promuovere e coordinare le iniziative più idonee per lo svolgimento di ogni attività di educazione sanitaria, secondo i programmi e le istruzioni della superiore attività sanitaria.

ART. 60 –

In ordine alla vigilanza igienica, il Medico, coadiuvato dall'Ostetrica, controlla che siano mantenuti in ordine ed in efficienza i locali, gli arredamenti, le attrezzature e gli impianti di illuminazione, di riscaldamento e di ventilazione. Vigila sulla pulizia personale degli alunni, in stretta collaborazione con il Corpo Insegnante; si accerta che sia fatto uso conveniente ed assiduo delle docce ed esercita la vigilanza sulle condizioni di pulizia dei servizi igienici.

Svolge altresì opera assidua di sorveglianza sui locali di cucina e annessi e sulle suppellettili, sulle provviste di generi alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e distribuzione della refezione scolastica, nonché sui requisiti igienici di qualsiasi cibo o bevanda distribuiti sotto qualunque forma, nelle Scuole e negli Istituti.

Quando le condizioni degli Edifici o dei locali adibiti a sede di Scuola o di Istituti educativi, o lo stato dei servizi igienici o delle attrezzature o degli impianti suddetti si presentino con strutture a carattere contrastanti con quelli prescritti dalle norme sulla Edilizia Scolastica, o siano, oltre che inadatti anche

antigienici e di nocimento per gli alunni frequentanti il Medico scolastico ne rende edotto l'Ufficiale Sanitario, che è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore della Scuola o al Capo d'Istituto, al Sindaco, al Medico Provinciale e al Provveditore agli Studi.

Per le esigenze di ordinaria manutenzione dei locali, impianti e servizi, l'Ufficiale sanitario rende edotta l'Autorità Comunale.

ART. 61 –

Per quanto concerne i rapporti col Personale Insegnante ed i famigliari degli alunni, il Medico scolastico deve:

- concordare con il personale direttivo della Scuola i giorni e l'ora del ricevimento dei famigliari degli alunni;
- far accompagnare gli alunni dai genitori al momento della visita;
- prendere contatti, tramite la Direzione della Scuola, o dell'Istituto e, ove occorra, anche direttamente con i famigliari degli alunni, per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi;
- tenere costantemente informato il personale direttivo della scuola, di ogni evenienza di carattere igienico sanitario, fornendo pareri su qualunque quesito, che comunque interessi l'igiene scolastica e la salute somato-psichica dello scolaro.

Ad analogo compito formativo è tenuto il personale direttivo della scuola nei confronti del medico scolastico.

ART. 62 –

Il medico scolastico ha il compito di:

curare la compilazione dei dati statistici;

inviare ogni quadrimestre e ogni qualvolta sia ritenuto necessario all'Ufficiale Sanitario una relazione sulla azione svolta complessiva di:

- a) notizie statistiche concernenti il genere ed il numero delle visite effettuate e gli accertamenti specialistici e di laboratorio; i colloqui ed i rapporti con i famigliari degli alunni;
- b) classificazione degli esiti;
- c) rilievi epidemiologici;
- d) eventuali interventi di profilassi immunitario o chemio-antibiotica;
- e) prestazioni di pronto soccorso;
- f) attività di educazione sanitaria;
- g) proposte ritenute opportune ai fini di un miglioramento dell'azione di medicina scolastica;
- h) riepilogo del registro dei materiali di consumo con il carico e lo scarico del mese.

Analogo adempimento sarà assolto dai Direttori Sanitari degli Istituti pediatrici, di Ricovero e di Cura, responsabili dei servizi di Medicina scolastica.

ART. 63 –

La vigilanza sanitaria sull'attività ginnico-sportiva degli alunni iscritti agli Istituti di Istruzione Secondaria spetta al Medico Scolastico, che, d'intesa con gli insegnanti di educazione fisica, determina l'idoneità dei soggetti anche in ordine alla possibilità di preparazione di gare sportive.

ART. 64 –

L'Ufficiale Sanitario in una propria relazione da inviare al Medico Provinciale e al Provveditore agli Studi alla fine di ciascun quadrimestre scolastico,

riepilogherà le relazioni dei medici scolastici, formulando eventualmente proposte e prospettando le iniziative necessarie per il potenziamento ed il miglioramento dei servizi.

ART. 65 –

L'Ostetrica Condotta, quale personale ausiliario, secondo le specifiche competenze, collabora:

- 1- CON I MEDICI SCOLASTICI, sia generici che specialistici, nel preparare l'occorrente per le visite mediche e nel prestare l'assistenza durante l'espletamento delle stesse; nel predisporre ed aggiornare le cartelle sanitarie scolastiche individuali; nel visitare mensilmente tutte le Scuole Elementari, medie e materne per segnalare i casi che abbisognano di solleciti interventi; nel controllare che siano adottati i provvedimenti disposti; nel raccogliere atti e documenti necessari per l'invio dei bambini a visite specialistiche, a centri di assistenza specializzata o ad istituzione climatiche; nell'adottare i provvedimenti profilattici richiesti in casi di malattie infettive e contagiose; nel selezionare i bambini ad avviare alle Colonie estive; nel porre a disposizione del servizio medico scolastico i certificati delle vaccinazioni, già registrate presso l'Ufficio profilattivo comunale; nell'assicurare le condizioni igieniche e la pulizia dei locali e dell'arredamento; nel vigilare sulla sufficienza delle aule, della illuminazione, della ventilazione, del riscaldamento e dell'approvvigionamento idrico; nell'assicurare il pronto-soccorso; nel riferire ai medici ogni inconveniente di carattere igienico sanitario, che interessa l'ambiente scolastico;
- 2- CON GLI INSEGNANTI, nell'ottenere informazioni sulle condizioni psico-fisiche e sul rendimento scolastico, affinché venga attuata la più ampia ed attiva collaborazione per lo svolgimento dei programmi di educazione sanitaria e propaganda igienica;
- 3- CON I GENITORI E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI, anche a mezzo di visite domiciliari per: reperire utili informazioni sullo stato di salute degli scolari e dei conviventi, nonché sulle condizioni sociali ed igieniche delle abitazioni; impartire consigli di carattere igienico e di assistenza medico-sociale; introdurre discussioni sui temi fondamentali riguardanti l'igiene e la medicina preventiva.
- 4- CON TUTTI GLI ENTI E LE ISTITUZIONI, che cooperano con le Amministrazioni Locali dell'organizzazione e del funzionamento del servizio (Federazioni, ONMI, Consorzi Provinciali Antitubercolari, Centri per le Malattie Sociali, Patronati Scolastici, Organizzazioni Giovanili, ecc.)
- 5- CON GLI STESSI SCOLARI, al fine di ottenere il miglioramento delle loro abitudini igieniche e di neutralizzare i fattori che predispongono all'insorgenza di stati patologici, minorazioni, deficienze funzionali ecc.

ART. 66 –

Il servizio di medicina scolastica, ove occorra, potrà essere svolto anche nei periodi di chiusura delle Scuole durante l'anno scolastico attraverso attività ambulatoriale e le prestazioni di Istituto in favore della popolazione scolastica iscritta.

Nel periodo di vacanza estiva i servizi sanitari scolastici funzionano per le attività connesse con l'invio dei fanciulli alle Colonie climatiche e per l'assistenza nelle Colonie esistenti nell'ambito del territorio comunale.

ART. 67 –

L'Ufficiale Sanitario secondo le istruzioni e disposizioni impartite dal Medico Provinciale, d'intesa col Provveditore agli Studi, stabilisce con il Capo della Scuola o dell'Istituto e con il Medico Scolastico, le modalità di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici, in modo che le lezioni non subiscano intralcio e risulti armonizzata l'attività sanitaria con quella scolastica.

ART. 68 –

Quando vi sia fondato timore che le Scuole possano essere mezzo di diffusione di malattie contagiose, esse saranno chiuse con ordinanza del Sindaco su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario per il periodo che si reputerà strettamente necessario per arrestare l'epidemia e, comunque, la chiusura dovrà effettuarsi almeno per il periodo di incubazione della malattia, Il Sindaco ne riferirà alla Autorità Sanitaria Provinciale ed al Provveditore agli Studi.

Prima di riammettervi gli allievi vi si procederà ad un'accurata disinfezione generale dei banchi, delle pareti, del pavimento, e di tutti gli attrezzi scolastici, ed al controllo degli alunni.

ART. 69 –

I conviventi con persone colpite da malattie infettive dovranno essere immediatamente allontanati dalle scuole, siano essi insegnanti, alunni, inservienti od altre persone che le frequentino.

L'allontanamento dalla Scuola durerà il tempo che sarà ritenuto necessario dall'Ufficiale Sanitario.

I bambini, esclusi dalle scuole per malattie infettive non vi saranno riammessi, se non in seguito a dichiarazione dell'Ufficiale Sanitario, dalla quale risulti che sia trascorso tutto il periodo di contagiosità.

ART. 70 –

Non saranno ammessi alle Scuole i bambini che non abbiano ancora subito le vaccinazioni obbligatorie antivaiose e antidifterica, nonché quella antipoliomelitica o altre vaccinazioni disposte dall'Autorità Competente.

Nella stagione primaverile saranno rivaccinati contro il vaiolo gli scolari che, avendo superato l'ottavo anno di età, non fossero ancora stati rivaccinati.

CAPO IV

IGIENE NELLE CHIESE

ART. 71 –

Nelle Chiese e locali annessi devono essere adottate le norme igieniche contenute in questo Regolamento in quanto applicabili.

CAPO V

IGIENE DEGLI ABITATI RURALI

ART. 72 –

Le condizioni minime di abitabilità delle case rurali debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima stabiliti dal Medico Provinciale, sentito il parere del Consiglio Provinciale di Sanità con riguardo allo stato di fatto esistente ed alle speciali condizioni topografiche, climatiche ed agricole, ai sensi dell'art. 219 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265, anche in relazione alle norme stabilite dal presente Regolamento in connessione con quelle del vigente Regolamento edilizio.

ART. 73 –

Il proprietario di casa rurale, adibita ad abitazione di coloro (affittuari, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, operai avventizi ecc.), che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà è obbligato a mantenere lo stabile in condizioni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie.

Nel caso che il proprietario non provveda, il Sindaco - fatti eseguire dall'Ufficiale Sanitario gli accertamenti – ne riferisce al Medico Provinciale, il quale richiede all'Ufficio del Genio Civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Sindaco. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provvede d'Ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e nei termini stabiliti nel T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383.

ART. 74 –

Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene dettate dall'Autorità competente su conforme parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

ART. 75 –

Le condizioni minime di idoneità dei ricoveri indicati nei precedenti articoli debbono essere comprese nei limiti delle norme di massima tracciate dal Consiglio Provinciale e Sanitario, anche nei riguardi alla tutela speciale delle donne e dei fanciulli e alla difesa dei lavoratori dalla infezione malarica.

ART. 76 -

L'obbligo imposto ai proprietari di fondi rustici, di mantenere in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico le loro case adibite per abitazione dei coltivatori dei fondi, cessa se la casa viene destinata ad uso diverso. Similmente i proprietari dei fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi non aventi stabile abitazione nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono situati non hanno l'obbligo di fornire tali operai di ricovero notturno a termini di legge. Se costoro dimorano stabilmente in altri Comuni vicini ove possano agevolmente recarsi la sera, a lavoro compiuto.

CAPO VI SORVEGLIANZA SULLE ACQUE POTABILI

ART.77 -

L'approvvigionamento di acqua per uso potabile agli agglomerati urbani sarà fatto di seguito ad esame di Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, semprechè essa risulti buona per composizione fisicochimica e scevra da ogni indizio di inquinamento e in seguito ad esame del luogo di derivazione, che assicuri l'impossibilità di infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterarne in avvenire le buone condizioni, la captazione sarà eseguita dopo approvazione del progetto da parte degli organi competenti.

ART.78 -

Le fontane pubbliche per uso potabile devono essere costruite in modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua nel suo attingimento.

ART.79 -

La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica (Acquedotto Comunale) sarà fatta, preferibilmente, col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.

ART.80-

L'uso di acqua destinata ad uso potabile e non proveniente da pubblici acquedotti deve essere autorizzato dal Medico Provinciale analisi effettuata in seguito ad analisi effettuata dal Laboratorio Provinciale di igiene e Profilassi, a spese dell'utente, sentito anche l'Ufficiale Sanitario.
Tali controlli devono essere ripetuti talmeno ogni anno.

ART.81 -

Non potrà essere concesso in locazione né autorizzata la abitabilità o agibilità di nessun immobile, anche stagionale, senza che sia provvisto di acqua potabile.

ART.82 -

La tubatura di distribuzione e di scarico dell'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna contiguità con quella per la distribuzione e scarico dell'acqua per le latrine.

ART.83 -

Qualora ve ne fosse bisogno, i pozzi d'acqua per uso potabile e domestico, dovranno essere scavati, lontani da qualunque causa di inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione del movimento della falda liquida sotterranea.

In ogni caso dovranno distare almeno 50 cinquanta metri dai pozzi neri o dai depositi di letame o da altre immondizie e dovranno captare la falda a monte di detti pozzi neri o depositi di letame.

La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso l'esterno.

ART.84 -

I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita interamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.

Essi dovranno essere sempre chiusi alla loro bocca, e muniti di tromba per la presa dell'acqua.

I pozzi dovranno essere frequentemente spurgati e disinfettati in modo adeguato.

Qualunque volta un pozzo esistente venga abbandonato, dovrà essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi.

In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.

E' vietato l'attingimento direttamente con secchio.

ART.85 -

Sarà permesso in via eccezionale, previa autorizzazione dell'ufficiale sanitario l'uso delle cisterne là dove non sia possibile provvedersi d'acqua in altro modo.

I tetti destinati alla raccolta delle acque debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

1 non debbono sottostare ad altre abitazioni per evitare che da queste vi siano gettati materiali di rifiuto;

2 gli abbaini di accesso devono restare perennemente chiusi onde evitare il libero accesso agli animali od a chiunque non sia addetto ai lavori di riparazione o di pulizia;

3 durante i periodi di lunga siccità debbono essere puliti periodicamente e se vi nascono vegetazioni debbono essere diserbati;

4 debbono essere costruiti con materiali poco o punto attaccabili dall'acqua, come buoni laterizi, ardesia, eternit, e simili.

ART.86 -

Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione dovranno essere fatte di materiali assolutamente impermeabile. La prima acqua piovana deve essere esclusa dalla cisterna, con meccanismo automatico; le cisterne devono essere frequentemente spurgate e disinfettate in modo adeguato.

Devono essere interrare per mantenere l'acqua fresca d'estate ed evitare il congelamento d'inverno. Avere forma preferibilmente cilindrica, con fondo emisferico ed essere completamente coperte e munite di sfioratore, difeso con reticella metallica, per eliminare il troppo pieno. L'attingimento deve avvenire con pompa.

ART.87 -

I pubblici abbeveratoi per animali saranno costruiti a diversi scompartimenti di materiali facili a ripulirsi per evitare l'abbeveramento degli animali stessi in vasca comune.

L'acqua di rifiuto degli abbeveratoi per animali non potrà servire per i lavatoi e per altro uso domestico.

ART.88 -

Ai sensi dell'art.1 Della legge 3 marzo 1971 n.125, ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall' uso dei detersivi, i detersivi sintetici contenuti nei prodotti destinati alla pulizia e al lavaggio ed i detersivi sintetici come tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80% ottantapercento. L'osservanza del disposto del comma precedente non dovrà avere come effetto l'uso di detersivi che, nelle condizioni normali d'impiego, possono arrecare danno alla salute dell'uomo e degli animali.

CAPO VII

IGIENE DEL LAVORO

ART.89 -

Per le disposizioni igieniche relative all'igiene del lavoro si fa richiamo al DPR 19.3.1956 n.303 ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART.90 -

Per le norme di ammissione delle donne e dei fanciulli negli stabilimenti, per i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, per trasporti o sollevamento di pesi, per il lavoro notturno etc. si osservano le disposizioni vigenti.

ART.91 -

Le operaie impiegate in istato di gravidanza hanno diritto di assentarsi dal lavoro in base alle norme vigenti.

ART.92 -

Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria o manifattura e comunque qualsiasi opificio grande o piccolo a tipo industriale o artigianale e comunque per qualsiasi attività ove si compia lavoro, dovrà darne avviso quindici giorni prima all'Autorità Comunale, la quale, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, rilascerà il permesso scritto in cui verranno richiamate le speciali cautele da osservarsi nel caso si tratti di manifatture o di industrie contemplate nell'art.216 del T:U:27.7.1934 n.1265. l'elenco delle industrie insalubri, di cui al primo comma del detto art.216, è quello stabilito con Decreto del Ministero Della Sanità 12.2.1971.

ART.93 -

L'ufficiale Sanitario è tenuto a visitare almeno due volte all'anno con accurati sopralluoghi le industrie, manifatture, opifici grandi e piccoli, a tipo industriale od artigianale onde constatare l'osservanza o meno dalle vigenti norme sull'igiene degli ambienti di lavoro.

Di tali visite dovrà essere redatta una dettagliata relazione da inviarsi al Sindaco ed al medico provinciale.

Il Comune fornirà annualmente all'Ufficiale sanitario un Elenco di tale attività.

CAPO VIII

NORME COMUNI AI CAPITOLI PRECEDENTI

ART.94 -

Per quanto non è previsto dal presente Titolo, si applicano, oltre le disposizioni del TU.LL.SS. anche:

- a) – per gli Alberghi: le disposizioni di cui al RD.24.5.1925 n.1102 circa l'attuazione di migliorie igieniche sanitarie degli Alberghi; per la lotta contro le mosche, gli artt.148 e seguenti del presente regolamento;
- b) – per RD.9.10.1921 n.1981 per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, nonché le norme contenute nel DPR 11.2.1961 n.264;
- c) – per l'igiene del lavoro: valgono le disposizioni vigenti in materia;
- d) – per la classificazione delle manifatture e fabbriche, il DM: 12.2.1971,(G.U.12.3.1971 n.64), nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

ART.95 -

Chi intenda costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali, cui debbono presumibilmente essere addetti più di tre operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro; con lettera raccomandata od in altro modo equipollente.. La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorran. Salvo restando le norme contenute nell'art.48 del DPR.19.3.1956 n.303,l'installazione di impianti industriali artigianali che comportino emissione all'esterno sotto forma di vapori, gas ed altre esalazioni, scolo di acque, rifiuti solidi o liquidi deve essere preventivamente denunciata all'Autorità Comunale, che, sentito l'Ufficiale Sanitario, prescriverà le norme necessarie per prevenire o impedire eventuali danni e pericoli alla salute pubblica. Nel caso di inadempimento, il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario può provvedere d'Ufficio nei modi e termini stabiliti dalla legge.

ART.96-

Nei centri abitati, determinati in sede di Censimento, è vietata la fabbricazione ed anche la manipolazione di concimi chimici che possono essere dannosi o molesti alla salute pubblica; ne è solo permesso il deposito in sacchi. La fabbricazione dei concimi deve essere fatta nelle campagne distanti da ogni agglomerato di case.

ART.97 -

Nei locali dove esistono filandre non è permesso spandere materiali putrescibili o fare ammassi di crisalidi. I bigatti, gli scarti industriali delle filandre gli scoli provenienti dalle stesse, dovranno essere trasportati di notte ed in luoghi lontani da agglomerati di case.

Nei posti dove avviene tale lavorazione occorre assicurare la depurazione con mezzi adeguati, onde non vengano emanate esalazioni che possano essere moleste o dannose agli abitanti.

ART.98-

Non sono permessi depositi di stracci, ossa, corna e simili nell'ambito urbano.

I depositi di ossa e di corna devono essere isolati e distanti dall'abitato non meno di 500 cinquecento metri.

ART.99 -

L'immissione di acque di rifiuti industriali nella rete di fognatura è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario previo accertamento dell'innocuità di tali acque nei confronti dei manufatti e dei processi biologici di depurazione dei liquami da farsi a spese dell'interessato.

ART.100 -

E' vietato immettere nell'atmosfera fumi non completamente combustibili o polveri di qualsiasi genere, ed è prescritta, all'occorrenza, l'adozione di idonei depuratori. I forni di combustione devono essere adeguati alla natura dei combustibili. La combustione per riscaldamento, per usi industriali o usi domestici, deve avvenire con metodi razionali riguardanti il locale dove è installata la caldaia, il tipo di caldaia il camino, la quantità del combustibile e la conduzione dell'esercizio.

TITOLO III

ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI DI USO DOMESTICO

CAPO I

NORME GENERALI

ART.101 -

Sono soggetti a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, a norma di quanto disposto con la legge 30.4.1962 n.283, con le modificazioni ed integrazioni contenute nella Legge 26.2.1963 n.441.

A tale scopo, l'Ufficiale Sanitario od i vigili a ciò delegati, potranno compiere visite od ispezioni in qualunque tempo e luogo e disporre il prelievo di campioni, che saranno inviati per gli esami e le analisi, al Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

ART.102-

L'eventuale prelievo di campioni verrà fatto tenendo conto delle disposizioni contemplate dal RD:15.10.1925 n.2033; dal Regolamento 1/7/1926 n.1361, dal TU.LL.SS,dalla Legge 30.4.1962 n.283, dalla Legge 26.2.1963, n.441, dal Regolamento per l'esecuzione della Legge 4.7.1967 n.580, o da altre leggi o Regolamenti.

Il numero dei campioni da prelevarsi secondo le modalità tecniche sarà limitato a tre 3 qualora non venga diversamente previsto dalle citate disposizioni, ed il quantitativo di prodotto prelevato dovrà essere sufficiente alla esecuzione delle analisi.

ART.103 -

L'ufficiale Sanitario, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro cautelativo, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per gli scopi diversi dalla alimentazione umana, previo specifico e circostanziale verbale.

ART.104 -

L'esercizio di stabilimenti, Laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato all'accertamento di requisiti igienico-sanitari sia di impianto che funzionali previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.

ART.105 -

L'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11.6.1971 n.426 e relativo regolamento potrà essere rilasciata solo dopo ispezione dell'Ufficiale Sanitario tendente ad accertare che i locali si trovino nelle condizioni volute dal presente Regolamento.

L'Ufficiale Sanitario dovrà anche pronunciarsi sullo arredamento e sulla attrezzatura.

Per gli esercizi di vendita, di deposito e di lavorazione di carni, la concessione è subordinata all'esame favorevole del Veterinario Comunale, che si esprimerà anche sulla idoneità dell'attrezzatura tecnica.

Ogni esercizio di vendita dovrà disporre di un adeguato magazzino di deposito e di lavorazione carni.

Ai sensi dell'art.4 Della legge 26.2.1963 n.441, che sostituisce l'art.6 Della legge 30.4.1962 n.283, sono soggetti ad autorizzazione del Ministero Della Sanità, la produzione, il commercio, e la vendita delle sostanze che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante ed a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero Della Sanità, anche se disciplinati da leggi speciali;

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione delle sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei delle sostanze.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da Leggi speciali, salvo il controllo del Ministero Della Sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità ed al valore alimentare di essi.

Per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati, si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 27.1.1968 n.32

ART.106 -

I locali di cui all'art. precedente dovranno essere asciutti e ben ventilati e corrispondere alle norme prescritte dalla Legge sull'igiene del lavoro.

I pavimenti degli esercizi di vendita e dei magazzini di deposito dovranno essere costituiti da piastrelle impermeabili e lavabili o da parquette o da pavimentazione similare e le pareti dovranno essere rivestite fino ad almeno metri 1.50.= uno e cinquanta di piastrelle di ceramica impermeabile e lavabile ovvero ricoperte di adeguato materiale lavabile a seconda del tipo di esercizio attenendosi alle

disposizioni dello Ufficiale Sanitario. La cubatura dovrà essere proporzionata al quantitativo di merce esposta in vendita.

Il piano dei banchi dovrà essere costruito in materiale lavabile. Gli scaffali dovranno essere tali da proteggere efficacemente le merci. Dovranno comunque essere evitati i contatti diretti fra queste ed il pubblico.

I locali devono essere costantemente puliti ed al riparo da inquinamenti, i locali devono essere mantenuti con perfetta pulizia, asciutti e ben ventilati in modo che non pregiudichino le condizioni igieniche.

Gli attrezzi devono essere disinfettati periodicamente.

Il gabinetto igienico deve essere quotidianamente lavato e disinfettato.

ART.107 -

Le Fabbriche, i depositi e gli esercizi di vendita di sostanze alimentari non dovranno avere nessuna comunicazione diretta con i locali di abitazione, né con la cucina, né con il gabinetto. E' vietato conservare in essi oggetti di uso personale o materiale estraneo di ogni genere. E anche vietato adibirli ad uso di dormitorio, cucina o lavatoio.

ART.108 -

Tutti gli esercizi soggetti a vigilanza sanitaria dovranno avere la disponibilità di acqua potabile corrente.

Ove non siano allacciati all'Acquedotto Comunale, l'acqua impiegata dovrà essere dichiarata potabile dal Medico Provinciale in seguito ad analisi effettuata dal Laboratorio di Igiene e Profilassi e ripetuta almeno ogni anno, sentito l'Ufficiale Sanitario.

ART.109 -

Tutti gli esercizi di vendita dovranno avere la disponibilità di una latrina indipendente ad acqua corrente con relativo lavabo nell'interno. Nei BAR, trattorie, e simili la latrina dovrà avere pavimenti e pareti rivestite fino a ml.1.50.= di piastrelle di ceramica impermeabili o lavabili.(per i pavimenti preferibili le piastrelle greificate):

dovrà essere areata, protetta contro le mosche e mantenuta in condizioni di perfetta pulizia.

L'accesso dovrà avvenire attraverso un anti-latrina.

Comunque il personale addetto alla vendita deve avere al disponibilità di un lavabo costantemente corredato di sapone e di mezzi idonei per il prosciugamento.

ART.110 -

Nei Bar, mescite e simili la pulizia delle tazze e dei bicchieri dovrà essere effettuata mediante lavaggio ad acqua corrente e a vapore. Il banco di mescita sarà provvista in ogni caso di rubinetteria per acqua potabile.

Le tazze ed i bicchieri sporchi dovranno essere immersi subito dopo l'uso in una vasca di macero ad acqua corrente immessa dal fondo con sfioratore in altro.

ART.111 -

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito Libretto Sanitario di idoneità rilasciato dall'Ufficiale Sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite

mediche di controllo e da eventuali speciali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti.

E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, personale non munito del Libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a Lit.20.000.=ventimila ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a Lit.50.000.=cinquantamila. Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva, diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.

La visita e la vaccinazione dovrà essere ripetuta almeno ogni anno.

ART.112 -

I prodotti non alimentari devono essere tenuti in scaffalatura distinta.

E' proibita la vendita promiscua di sostanze alimentari, o non alimentari a meno che queste ultime non siano confezionate o tali da non poter provocare contaminazioni, ovvero impartire odori anormali.

ART.113 -

Le bilance, i pesi e le misure dovranno essere mantenuti in condizioni di assoluta pulizia e collocate in perfetta vista del pubblico. Si richiamano le disposizioni legislative vigenti in proposito e particolarmente quelle del DPR12.11.1958 n.1215 relative alle Bilance automatiche ed al valore della pesata minima.

ART.114 -

E' vietata l'esposizione di sostanze alimentari all'esterno e sul limitare degli esercizi di vendita.

ART.115 -

Ogni esercizio nel quale si vedano prodotti deperibili dovrà essere provvisto di impianto od armadio frigorifero preventivamente autorizzato dall'Autorità Sanitaria competente. La stessa autorizzazione è richiesta per Convitti, Ristoranti, ecc.

Per le esposizioni nel locale di vendita i prodotti deperibili devono essere collocati in vetrina frigorifera.

ART.116 -

Gli esercizi di Latteria debbono essere conformi alle disposizioni del RD9.5.1929 N.994.

Le celle frigorifere dovranno essere di tale ampiezza da poter contenere tutti i quantitativi di latte detenuto per la vendita.

ART.117 -

E' vietata la vendita di qualunque prodotto alimentare che, o per la sua sostanza o perché preparato in modo anormale, possa riuscire dannoso alla salute di chi ne usa o che presenta segni di decomposizione anche solo incipiente.

ART.118 -

Le sostanze alimentari poste in vendita e le loro confezioni debbono rispondere ai requisiti previsti dalla Legge 30.4.1962 n.283, dalla Legge 26.2.1963 n.441 e da ogni altra disposizione legislativa.

ART.119 -

Gli addetti agli esercizi di vendita di generi alimentari dovranno indossare sopravvesti in condizioni di perfetta pulizia.

Gli operai addetti a panifici od a Fabbriche di sostanze alimentari dovranno indossare abiti di lavoro puliti, diversi da quelli di uscita. E' obbligatorio il copricapo, che dovrà contenere tutti i capelli.

ART.120 -

Salvi i casi nei quali sia esplicitamente proibita da norme particolari(es.pane-pasta-carni), la vendita ambulante delle sostanze alimentari sarà permessa solo se queste abbiano un'adeguata protezione dalla polvere, dalle mosche e da ogni altra contaminazione, a sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio ambulante.

Comunque il carro e gli attrezzi devono essere di materiale lavabile e dichiarati idonei dall'Ufficiale Sanitario.

I dolci venduti in forma ambulante devono essere contenuti in involucri chiusi all'origine.

ART.121 -

La carta destinata all'involucro dei generi alimentari in genere ed in specie di quelli da consumarsi crudi deve essere conservata al riparo dalla polvere e dai contatti del pubblico e dell' esercente. In nessun caso sarà consentito l'uso della carta usata o stampata o colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore. La carta a diretto contatto con salumi, formaggi, dolci e simili deve essere del tipo calandrato.

ART.122 -

La carta destinata all'involucro dei generi alimentari in genere ed in specie di quelli da consumarsi crudi dovrà avere i seguenti pesi per dmq:

a)-la carta paglia – grammi 1.20.=

b)-la carta morella – grammi 1.00.=

c)-la carta bianca comune: grammi 0.80.=

d)-la carta calandrata (pergamena):grammi 0.60.=

Non è consentito pesare le sostanze alimentari insieme a più di un foglio di carta.

ART.123 -

Nelle fabbriche e negli esercizi di deposito o di vendita delle sostanze alimentari, dovranno essere poste in atto le misure obbligatorie per la lotta contro le mosche con i mezzi adeguati ed idonei. Nella stagione estiva dovrà procedersi ad irrorazioni insetticide con attività residua: il materiale e la periodicità dovranno essere riconosciuti idonei dall'Autorità Sanitaria.

Tali irrorazioni potranno essere sostituite dalla esposizione di strisce ad attività residue autorizzate dalla Autorità Sanitaria.

ART.124 -

Quando i locali di fabbricazione, deposito o vendita delle sostanze alimentari non corrispondono alle norme regolamentari, il Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale, per quanto di competenza, prescriverà le opere da eseguirsi, fissando un termine per la loro esecuzione, senza pregiudizio Della sanzione penale.

Trascorso inutilmente tale termine verrà proceduto alla chiusura dell'esercizio.

ART.125 -

Le sostanze alimentari poste in vendita dovranno corrispondere alle caratteristiche merceologiche prescritte dalle vigenti disposizioni :dovranno anche essere rispettate tutte le norme generali o particolari previste per la loro preparazione e commercio.

E' vietata la vendita promiscua di generi alimentari, ove vi sia pregiudizio igienico.

Si intendono riportate le norme del Regolamento approvato con RD.3.8.1890 n.7045, del Regolamento approvato con Rd.3.2.1901 n.45, del TU LL.SS. Approvato con RD.27.7.1934 n.1265, Della legge 30.4.1962 n.283 e la sua variante del 26.2.1963 n.441 e di ogni altra disposizione legislativa riguardante la produzione ed il commercio di alimenti o bevande.

ART.126 -

Per la vigilanza sanitaria sulle carni si fa riferimento al RD 20.12.1928 n.3298, al RD.26.9.1930 n.1458, al Regolamento locale sul servizio veterinario ed ad ogni altra disposizione di Legge.

ART.127 -

Le vasche dove si ammollano o si mettono in guazza il merluzzo, il baccalà o lo stoccafisso dovranno essere di materiale impermeabile. L'acqua da servire potabile uso dovrà essere potabile e spesso rinnovata.

ART.128 -

E' vietato lavare frutta o le verdure con acqua non potabile.

ART.129 -

I funghi secchi debbono appartenere chiaramente alla specie dei porcini (boleti).

ART.130 -

E' vietata la vendita ambulante dei funghi. Essa deve effettuarsi nei luoghi e con le modalità prestabilite dall'Autorità Comunale.

ART.131 -

E' permessa soltanto la vendita di funghi freschi indicati nel seguente elenco:

boletus edulis (porcino)

amanita caesarea (uovolo,cocco)

armillaria mellea (agarico), chiodini, famiglia buona.

Clavaria flava (manine gialle)

Morchella rotonda (spugnola gialla)

Morchella deliciosa (spugnola deliziosa)

Psalliota campestris di coltivazione (prataiolo, schampignon)

Tricholma georgii (prugnolo)

Lepiota proreria (mazza di tamburo)

Cantharellus cibarius (gallinaccio)

Lactarius deliciosus (agarico delizioso)
(Aggiungere eventualmente altre specie di diffuso uso locale completare con i nomi dialettali)

ART. 132 –

In relazione alle disposizioni dell'art. 16 del R.D. 09.05.1929 n. 994, modificato dal D.P.R. 11.08.1963 n. 1504, il contenuto minimo in materia grassa del latte alimentare è fissato nel 3,15%. Non sarà però permessa la titolazione del latte che deve essere genuino ed integro.

CAPO II

CEREALI – SFARINATI – PANE – PASTA - LIEVITO

ART.133 –

La lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari sono disciplinati dalla Legge 4.7.1967 n.580.

ART.134 –

E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o per altra causa.

ART.135 –

Il prodotto ottenuto dalla macinazione del grano tenero è denominato "farina".
Il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione del grano duro è denominato semola quello ottenuto dalla macinazione del grano duro dopo l'estrazione della "semola" è denominato "semolato".

ART.136 –

E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito con o senza aggiunta di sale comune.

Il pane deve essere venduto a peso.

Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura in modo che il pane risulti al riparo della polvere ed da ogni altra causa di insudiciamento.

E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti purchè vi siano le dovute garanzie.

La consegna del pane a domicilio è consentita solo per pacchi confezionati nell'esercizio di vendita.

La pasta di "semola di grano duro" è ottenuta dalla trafilazione di impasti preparati con la semola.

Quella di "semolato" è ottenuta con la trafilazione di impasti preparati con il semolato.

ART. 137 –

I locali dei mulini, panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria ed ubicazione; devono essere arredati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate come dal previsto Regolamento di esecuzione della Legge 04.07.1967 n. 580.

CAPO III

OLII VEGETALI E UOVA

ART. 138 –

La vendita degli olii vegetali sfusi è permessa purchè il prelevamento avvenga, a mezzo di rubinetto, da recipienti sistemati stabilmente bene in vista del pubblico, sui quali sia indicata la specie dell'olio contenuto, secondo le denominazioni prescritte dalle disposizioni vigenti. Tali indicazioni debbono essere praticate con vernici indelebili o mediante targhe o etichette inamovibili e debbono essere facilmente leggibili dagli acquirenti; in ogni modo l'altezza minima dei caratteri dovrà essere di cinque centimetri.

ART. 139 –

La denominazione di "uova fresche" o "uova da bere" non è permessa se le uova non affondino completamente in una soluzione di sale da cucina al 10% o se su di esse siano rilevabili tracce di materie conservanti.

CAPO IV

GHIACCIO E GELATI

ART. 140 –

La fabbricazione e la vendita del ghiaccio per uso alimentare debbono essere autorizzate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario:

Non è ammessa la vendita di ghiaccio che non provenga da acqua potabile.

Il ghiaccio dovrà essere conservato in idonei contenitori, che lo preservino da ogni causa di inquinamento.

Il personale addetto alla manipolazione del ghiaccio dovrà essere munito del Libretto di idoneità sanitaria, ai sensi dell'art. 14 della Legge 30.04.1962 n. 283.

ART. 141 –

Con nome di gelato di panna o gelato di crema non può essere messo in commercio che quello ottenuto gelando una crema formata esclusivamente con latte, saccarosio, uova e sostanze aromatizzanti naturali.

I gelati di cioccolato non possono essere preparati che usando latte saccarosio e polvere di cioccolato o di cacao.

Nella preparazione dei gelati di frutta, è proibito l'impiego di essenze sintetiche, di coloranti artificiali anche innocui e di edulcoranti diversi dal saccarosio, a meno che non siano consentite dalle disposizioni vigenti.

E' permessa la produzione e la vendita dei gelati contenenti fecolacei, gelatine e colori artificiali non proibiti a condizione che siano dichiarati "gelati ottenuti con

prodotti artificiali” e segnalati con martelli ben visibili al pubblico, esposti negli esercizi di vendita con caratteri di cm. 3 (tre) almeno di altezza.

ART. 142 –

I gelati di crema, di panna e quelli nei quali entra in combinazione il latte, devono essere preparati con latte bollito o pastorizzato, oppure con latte da potersi consumare crudo.

Comunque se si adopererà solo la panna, questa deve essere pastorizzata.

Il personale, sia fisso che provvisorio, addetto alla confezione ed alla vendita dei dolci, gelati e bibite, deve aver subito la prescritta visita sanitaria ai sensi dell'art. 14 della Legge 30.04.1962 n. 283, ed essere stato sottoposto alla vaccinazione antitifida.

La visita dell'Ufficiale Sanitario dovrà essere ripetuta ogni anno. Le spese sono a carico del datore di lavoro.

ART. 143 –

I venditori di gelati devono chiedere ed ottenere dall'Ufficiale Sanitario una speciale autorizzazione, la quale, potrà essere concessa dietro regolare domanda indicante:

- a) la qualità o composizione del prodotto posto in vendita;
- b) il luogo di produzione ed il nome del produttore.

Per la vendita ambulante dei gelati il mezzo di trasporto (triciclo-carretto, ecc.) deve essere esteticamente decoroso, pulito, lavabile e deve contenere tutti gli oggetti necessari al riparo dalla polvere e dagli insetti.

I venditori ambulanti di gelato devono disporre di idoneo locale per il deposito di tutto ciò che occorre al loro commercio. I locali per la fabbricazione del gelato devono corrispondere alle norme igieniche in conformità a quanto viene prescritto per gli altri esercizi e secondo le disposizioni dell'Ufficiale Sanitario.

E' fatto assoluto divieto ai singoli rivenditori ambulanti di fabbricare direttamente i gelati eccetto quelli composti esclusivamente con agrumi o frutta senza alcuna aggiunta di latte, di panna o di uova.

I rivenditori ambulanti di gelati, bibite e dolci debbono rifornirsi esclusivamente presso esercizi di gelaterie, pasticcerie, o stabilimenti di produzione debitamente autorizzati e controllati dall'Autorità Sanitaria.

La vendita ambulante di gelati di crema o a base di latte viene concessa solo per gelati chiusi in involucri originali con l'indicazione della Ditta produttrice. I veicoli destinati alla vendita ambulante dei gelati devono essere idonei allo scopo e tenuti ben puliti; oltre a permettere la conservazione del prodotto a bassa temperatura, debbono possedere i recipienti per gelati e di coni con sfoglia muniti di chiusura che li protegga dalle mosche, dalla polvere e da qualsiasi contatto fino al momento della vendita.

Gli strumenti per il prelievo del gelato debbono essere conservati fuori da contatto delle mosche e della polvere ed essere di forme e lunghezza tali che la loro impugnatura non possa venire a contatto con l'orlo del recipiente contenente il gelato.

L'igiene dei recipienti contenenti il gelato, destinato alla vendita ambulante, deve essere curata direttamente dall'esercizio di gelateria o dello stabilimento di produzione, che fornisce il singolo rivenditore ambulante.

La conservazione del gelato deve avvenire a non meno di quindici gradi sotto zero. A tale uopo ogni serbatoio o gruppo di serbatoi di gelati deve essere fornito di termometro bene in vista per il controllo.

L'autorizzazione è limitata alla stagione dell'anno di richiesta. Qualora non intervenga altra ordinanza difforme, la carica batterica non dovrà superare 200.000.- germi per cm. 3 con assenza del bacterium coli in c.c. 0,01.

Le bibite da somministrare in bicchieri di vetro potranno essere vendute soltanto presso chioschi muniti di presa diretta di acqua corrente potabile, mentre i rivenditori ambulanti dovranno limitarsi a vendere solo bibite già confezionate in bottiglie chiuse, a meno che non forniscano bicchieri a perdere.

ART. 144 –

E' vietata l'installazione di macchine automatiche per la distribuzione dei gelati quando la miscela da gelare non sia conservata costantemente a temperatura non superiore a 0 zero gradi e ne sia reso impossibile ogni inquinamento dall'esterno. Tali macchine dovranno inoltre essere facilmente e razionalmente lavabili, mentre i beccucci di distribuzione dovranno essere protetti da polvere o da insetti.

ART. 145 –

E' vietata la vendita di panna non pastorizzata.

La panna in vendita deve essere contenuta in recipienti dichiarati idonei dall'Ufficiale Sanitario e conservati in frigorifero a permanenza ed il beccuccio deve essere costantemente coperto e protetto dall'inquinamento.

ART. 146 –

E' proibito vendere o ritenere per vendere suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con le sostanze alimentari e bevande, che, ai sensi dell'art. 11 della Legge 30.04.1962 n. 283, possano riuscire dannosi alla salute.

ART. 147 –

Si intendono riportate le disposizioni della Legge 11.06.1971, n. 426 e relativo regolamento di esecuzione attinenti alle concessioni ed alla revoca delle autorizzazioni amministrative, quelle relative alla pubblicità dei prezzi, nonché tutte le disposizioni relative alla disciplina del commercio.

Nessuna autorizzazione commerciale per la vendita dei prodotti alimentari e bevande è valida senza il nulla osta sanitario.

TITOLO IV

LOTTA CONTRO LE MOSCHE

Capo 1°

NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 148 –

Negli esercizi pubblici di cui all'art. 84 del TU.LL.PP.SS., alberghi, trattorie, osterie, ecc., nonché nelle latterie, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento di igiene, dovranno osservarsi le seguenti norme:

- a) i locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere le aperture interne munite di mezzi di protezione atti ad impedire alle mosche di entrare (tende a bacchetta, reti metalliche, reti di spago, ecc.)
Adatta protezione con garza o reti metalliche devono avere pure i cibi e le bevande che si espongono in mostra;
- b) le stoviglie in genere, gli accessori da tavola, devono essere tenuti al riparo dalle mosche;
- c) i locali tutti, compresi i retro-bottega, devono essere mantenuti puliti; i rifiuti e el spazzature devono essere tenuti in bidoni metallici o di plastica con il coperchio;
- d) la pulizia delle stoviglie e dei recipienti deve essere praticata con particolare scrupolo, con molta acqua corrente, dando affidamento di completa detersione dei vasi.

Il rilascio o la rinnovazione delle Licenze di esercizio, poi, deve essere preceduto dal parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, che si accerterà della salubrità del locale della osservanza delle norme igieniche in materia.

CAPO III

NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI NELLE COLLETTIVITA' – NEGLI OSPEDALI ECC.

ART. 150 –

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione o già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute i Regolamenti speciali, deve essere fatta la lotta contro le mosche con mezzi adeguati; pertanto devono osservarsi le seguenti norme:

- a) le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;
- b) i depositi dei rifiuti delle lavorazioni contenuti in recipienti metallici col coperchio di metallo o di plastica, devono essere asportati giornalmente. I depositi dei residui delle lavorazioni suscettibili di ulteriori lavorazioni, devono essere protetti dalla invazione delle mosche in modo adeguato.

I mezzi da impegnarsi caso per caso, per il trattamento contro le mosche saranno idonei allo scopo.

La disposizione che precede si applica anche nei confronti dei mattatoi, delle sardigne, dei depositi di pelli fresche e dei residui animali, dei pubblici mercati, delle collettività, degli Ospedali, delle case di cura etc.

CAPO IV

NELLE SCUDERIE E STALLE

ART. 151 –

Le scuderie e le stalle in genere devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche.

In tali locali si dovrà fare costantemente la lotta contro le mosche con prodotti moschicidi idonei.

E' vietato ammassare nelle scuderie, nelle stalle, nei pressi dell'abitato o dei gruppi di case rurali, il letame; questo deve essere asportato giornalmente con mezzi adatti ad evitare disperdimenti, nelle prime ore del mattino ed anche nella tarda serata. Chiunque intenda aprire o condurre scuderie o stallaggi, o tenere stalle o depositi di sosta per animali equini, bovini o suini, deve darne partecipazione alla autorità comunale per i provvedimenti che potranno essere disposti contro le mosche.

Per tali attività sarà rilasciato il NULLA-OSTA sanitario da parte del Veterinario Comunale o dell'Ufficiale Sanitario per la parte di propria competenza.

CAPO V

NEI DEPOSITI DI LETAME – POLLAME E DI ANIMALI VIVI

ART. 152 –

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute fino al momento della loro asportazione, in bidoni metallici o di plastica col coperchio o sacchi. Tali recipienti devono essere tenuti in un posto a parte a distanza conveniente dai generi alimentari.

Sono vietati il gettito della immondizie e di materie putrescibili od il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.

Le aree scoperte entro fabbricati o interposte ad esse come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali ed i tratti di spiaggia annessi a stabilimenti di bagni devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali saranno raccolte in modo razionale.

ART. 153 –

L'asportazione delle materie di cui al precedente art. deve essere fatta con recipienti che non permettano disperdimenti.

L'allontanamento delle immondizie e delle materie putrescibili dai centri di popolazione agglomerata, deve essere fatto, di norma, e comunque secondo le disposizioni del Regolamento di Nettezza Urbanam giornalmente.

I carri destinati al trasporto di detti materiali devono avere i requisiti determinati dall'Ufficiale Sanitario.

E' vietata nell'abitato la sosta dei carri, carichi di detti materiali, oltre il tempo necessario per la loro raccolta. Il trasporto deve avvenire nelle prime ore del mattino o della tarda serata.

ART. 154 –

Ove non sia possibile provvedere alla distruzione dei materiali di cui ai precedenti articoli mediante incenerimento, le aree di scarico controllato sono designate dal

Sindaco, sentita la apposita Commissione per l'accertamento della idoneità di cui all'art. 24 della Legge 20.03.1941 n. 366, e devono distare dal centro di popolazione agglomerata non meno di cinquecento metri. I depositi, compresi quelli annessi a scali ferroviari, tranviarii o portuali, devono essere costruiti per modo che sia possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente a regola d'arte, con mezzi diretti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

La utilizzazione industriale o agricola delle immondizie e delle materie putrescibili, di cui ai precedenti articoli, deve essere eseguita nelle aree e con le norme che saranno stabilite dal Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario. Sono vietate le aree a scarico libero.

ART. 155 –

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà permettere la costituzione di depositi dei materiali di cui agli artt. Precedenti per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misura strettamente necessaria alle coltivazioni nei giardini urbani o in terreni coltivati siti a distanza minore di cinquecento metri dal centro di popolazione agglomerata.

Per detti depositi devono osservarsi le prescrizioni di cui all'art. precedente e quelle altre maggiori che il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, ritenga di dover prescrivere ai fini di un più efficace trattamento contro le mosche.

ART. 156 –

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario Comunale, ognuno per la parte di propria competenza, concede la licenza di tenere piccoli depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali, per uso di famiglia, nel centro di popolazione agglomerata, sempre previo accertamento che detti depositi siano in condizioni da potervisi attuare costantemente le norme che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche e dell'igiene dei locali, in modo da evitare inconvenienti all'abitato circostante.

Qualora non si osservino le norme igieniche, specie se vi sono inconvenienti nell'abitato, la licenza potrà essere revocata.

ART. 157 –

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario Comunale, ognuno per la parte di sua competenza, concede la licenza di costruire e tenere stabili destinati all'allevamento e deposito di animali (polli, cincillà, visoni, ecc.) a scopi industriali e commerciali, sempre previi accertamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Per quanto riguarda la ubicazione e le distanze, detti stabili devono osservare le disposizioni di cui al 2° ed al 5° comma del precedente art. 49.

ART. 158 –

Chiunque, in occasioni di fiere, di feste e di mercati intende aprire o condurre scuderie o stallaggi, o ottenere stalle e depositi di sosta per animali equini, bovini, ovini o suini, deve darne partecipazione, sette giorni prima al Sindaco, per i provvedimenti che questi è tenuto ad emanare, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario Comunale ognuno per la parte di sua competenza ai fini della osservanza delle norme igieniche e del trattamento contro le mosche.

E' vietato di regola di tenere Fiere, feste o mercati nelle immediate vicinanze di Istituti Pubblici di Ricovero e di Cura.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 159 –

Per quanto non è previsto nel presente Titolo, si richiamano: la Legge 23.03.1928 n. 858; l'art. 263 T.U.LL.SS. sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 10.06.1955 n. 854, il D.M. 20.05.1928 e le successive circolari ministeriali per la lotta contro le mosche e le altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO V

MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI

CAPO I MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO

ART. 160 –

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 253 e 254 del T.U.LL.SS. e del D.M. 23.04.1940 (G.U. 22.05.1940) e di altri decreti successivi, le malattie infettive e diffuse che danno luogo all'adozione di provvedimenti sanitari sono:

- a) peste – colera – febbre gialla – lebbra – tifo petecchiale e forme dermatofosimili – vaiuolo – vaiuoloide – alastrim – varicella – morbillo – scarlattina – parotite epidemica – febbre tifoide – infezioni da paratifi – enterite coleriforme – (cholera nostras) – dissenteria bacillare – dissenteria amebica – amebiasi – brucellosi (febbre ondulante) – reumatismo poliarticolare acuto-infezione puerperale – difterite – pertosse – meningite cerebrospinale – influenza – poliomielite anteriore acuta – encefalite letargica – psittacosi – tularemia – leishmaniosi – febbre ricorrente – spirochetosi - ittero infettivo – malaria pustola maligna-morva nell'uomo-rabbia nell'uomo morsicature dell'uomo da animali rabide o sospetti di esserlo-anchilostomiasi – trichinosi-oftalmo-blenorrea dei neonati – sifilide da baliatico – tetano – epatite virale – febbre Q – idatiosi – nevrassiti virali-rosolia;
- b) tubercolosi polmonare – tubercolosi cutanea ulcerosa-ossea e glandolare con seni fistolosi;
- c) malattie veneree-tracoma e qualsiasi forma di congiuntivite contagiosa;
- d) vulvovaginiti infantili;
- e) linfogranulomatosi inguinale-forme ulcerative dei genitali femminili;
- f) tigna-scabbia;
- g) i casi di gozzo edemico, di pellagra, di scòrbuto infantile di rachitismo nei bambini sotto i tre anni, di gastroenterite dell'infanzia nei bambini sotto i due anni.

Per le malattie veneree valgono le disposizioni contenute nella Legge 25.07.1956 n. 837 e nel D.P.R. 27.10.1962 n. 2056 con riferimento al successivo art. 162.

ART. 161 –

La denuncia da parte dei Medici, prevista dall'art. 254 del T.U.LL.SS., salvo quanto disposto dal seguente art. 162, deve essere fatta immediatamente al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario, che ne informano il Medico Provinciale, per ciascuna malattia

infettiva e diffusiva, anche nei casi sospetti, specificati al presente articolo, nei casi appresso indicati, sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune.

Per le malattie infettive o diffuse specificate dalla lett.a): in tutti i casi accertati o sospettati.

Per le malattie infettive o diffuse specificate alla lett. b): nei casi di tubercolosi accertati.

Nelle persone comprese nella tutela assicurativa, in virtù delle disposizioni in vigore, concernenti la assicurazione obbligatoria contro la tbc; nel personale addetto alle vaccherie e agli stabilimenti di preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande;

Nel personale degli Alberghi e delle Pensioni ed in quello addetto ai Pubblici Esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona;

Nelle persone addette ai servizi domestici ed alla assistenza dell'Infanzia e nelle bàlie.

Negli Ospedali Civili e Militari e neel Case di Cura; negli Istituti di Cura o di assistenza medico-chirurgica od ostetrica, quali ambulatori, dispensari, Asili Nido ecc.

Nei componenti di qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

Oltre la denuncia fatta all'atto dell'accertamento della malattia, deve essere fatta denuncia a aperte in tutti i casi di tbc a seguito di cambiamento di domicilio del malato o del suo trasporto all'Ospedale o in altro Istituto di Cura ed anche dopo il suo decesso.

Per le malattie infettive o diffuse specificate alla lett. C): nei casi accertati:

Negli Ospedali Civili e Militari e nelle Case di Cura;

Negli Istituti di Cura o di Assistenza Medico-Chirurgica od Ostetrica, quali Ambulatori, Dispensari, Asili Nido ecc.

Negli Ospizi o Asili di Mendicità e negli Istituti di Ricovero in genere;

Negli Opifici, nei cantieri, negli Stabilimenti Industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo.

In qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi;

Nel personale degli Alberghi e delle Pensioni ed in quello addetto ai Pubblici Esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona.

Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lett. d): nei casi accertati.

In qualsiasi collettività femminile,

Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lett. e): nei casi accertati.

Per le malattie infettive e diffuse specificate alla lett. f): nei casi accertati.

Nelle persone che frequentano a qualsiasi titolo le Istituzioni pre-scolastiche, le Scuole Primarie e Medie e le Istituzioni ad esse assimilate, ovvero che siano accolte in Istituti, Collegi, o Convitti di educazione;

Nel personale degli Alberghi e delle Pensioni ed in quello addetto ai Pubblici Esercizi per la pulizia, l'igiene e l'estetica della persona;

Negli opifici, cantieri, negli stabilimenti industriali ed in genere in tutti gli ambienti di lavoro collettivo.

In qualsiasi collettività di persone abitualmente conviventi.

ART. 162 –

Per quanto riguarda le malattie veneree, come tali vengono considerate la sifilide, la blenorragia, l'ulcera venerea, la linfogranulomatosi inguinale di Nicholas-Favre.

I casi ricordati all'art. 160 (lettera a): oftalmoblenorrea dei neonati, sifilide da baliatico; lettera c): malattie veneree p.d.; lett. d): vulvovaginiti infantili) rientrano ora nell'obbligo generale, sancito dalla Legge n. 837 del 25.07.1956, della denuncia di ogni caso di

malattia venerea che non sia già stato accertato da altro sanitario. La denuncia è obbligatoria da parte di ogni medico anche libero professionista, è anonima, va compilata su appositi moduli e va indirizzata al Medico Provinciale.

ART. 163 –

Le misure da attuarsi contro la diffusione delle malattie diffuse sono indicate nel Titolo V – Capo I del T.U.LL.SS. e da altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 164 –

E' fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare, nel più breve tempo, al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario, qualunque manifestazione di malattia infettiva, non considerata nell'art. 160, ceh per la sua natura e per il numero dei casi constatati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

E' pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive. Essa è limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l'abitazione secondo che l'Ufficiale Sanitario prescriverà.

Il Comune, da sé, o unito in Consorzio con i Comuni vicini, provvede ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose a termini del T.U.LL.SS.

ART. 165 –

La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria e viene abbianta a quella antidifterica.

E' inoltre ibbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età, e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'Autorità Sanitaria nel periodo di diffusione del vaiuolo.

ART. 166 –

La vaccinazione antitifida è obbligatoria ai sensi del Decreto del Capo di Governo 02.12.1926 (G.U. 14.12.1926). Tale vaccinazione è obbligatoria in base anche a disposizione emanata dall'Autorità Governativa o Comunale:

- a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli Ospedali, ed in genere degli Istituti e della Case di Cura sia pubblici che privati;
- b) per le persone addette a servizi di disinfezione, alle Lavanderie Pubbliche ed al trasporto dei malati anche se dipendenti da Istituzioni private;
- c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico alla raccolta ed allo smercio del latte;
- d) negli altri casi di necessità, di cui all'art. 2 di detto Decreto;

per le persone addette alla lavorazione di acque gassate e delle bibite analcooliche.

La spesa è a carico del datore di lavoro.

ART. 167 –

La vaccinazione antidifterica deve associarsi a quella antivaiolosa ed è obbligatoria ai sensi del decreto del Capo di Governo 07.03.1940.

Nel Comune vengono indette due sessioni ordinarie gratuite di vaccinazioni pubbliche antidifteriche ed antivaiuose associate, rispettivamente, in primavera ed in autunno, e sessioni straordinarie tutte le volte che l'Autorità sanitaria lo riterrà necessario.

Devono altresì indirsi apposite sessioni ordinarie e straordinarie di vaccinazioni antidifteriche dei bambini, che siano stati in precedenza vaccinati contro il vaiuolo.

Sono esenti dalle vaccinazioni, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario; i bambini deboli, linfatici, tubercolotici, nefritici, affetti da diatesi essudativa, cardiaci e quelli che abbiano già sofferto la difterite o subito la vaccinazione antidifterica.

La vaccinazione antipoliomielitica è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età, ai sensi della Legge 04.02.1966 n. 51 e con le modalità di cui al D.M. 25 maggio 1967 e D.M. 14.01.1972 e così anche dicasi nei riguardi di altre vaccinazioni.

Per altro il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può rendere obbligatoria qualsiasi tipo di vaccinazione, qualora le esigenze profilattiche lo consiglino o lo impongano.

ART. 168 –

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20.03.1968 n. 419:

- a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli-pastori-allevatori di bestiame-stallieri-fantini-conciatori-sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste degli ippodromi-spazzini-cantonieri-stradini-sterratori-minatori-fornaciai-operai e manovali addetti all'edilizia-operai e manovali delle ferrovie-asfaltisti-straccivendoli-operai addetti alla manipolazione delle immondizie-operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni-lavoratori del legno – metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
- b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I.
- c) per tutti i bambini nel secondo anno di vita (da associarsi alla vaccinazione antidifterica).

CAPO II

MISURE SPECIALI IN CASO DI EPIDEMIE

ART. 169 –

In caso di epidemie, o per altre gravi circostanze, in Sindaco, su richiesta dell'Ufficiale Sanitario, potrà disporre servizi pubblici per l'attuazione delle misure atte a sottoscrivere l'epidemia. Perciò il Sindaco potrà:

- a) requisire veicoli, aree di terreno libero o fabbricati, proteggere o chiudere pozzi o pompe. I proprietari ne concederanno immediatamente l'occupazione, salvo regolarla nei modi prescritti dalle Leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità, ove occorra;
- b) disporre per l'istituzione di locali di isolamento per la cura degli ammalati colpiti dalla malattia contagiosa. La Direzione di tale servizio sarà affidata all'Ufficiale Sanitario.
- c) Su proposta dell'Ufficiale Sanitario potrà decretare la chiusura di una o più scuole o classi informandone subito il Medico Provinciale e l'Autorità Scolastica;
- d) Disporre con ordinanza l'esecuzione di vaccinazioni profilattiche o di altre disposizioni atte ad impedire la diffusione delle malattie infettive.

ART. 170 –

La disinfezione pubblica, in caso di epidemie, sarà regolata da speciale ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 171 –

Ogni impiegato, od in qualsiasi modo dipendente del Comune, deve seguire gli ordini dati dal Sindaco in rapporto ai servizi di pubblica igiene e da altre disposizioni vigenti in materia.

I trasgressori saranno sospesi dalle funzioni e dallo stipendio, senza pregiudizio delle altre pene in cui potrebbero incorrere.

ART. 172 –

La Ostetrica Condotta, le altre Ostetriche, che esercitano nel Comune, sono obbligate ad attenersi scrupolosamente a quanto prescrivono le istruzioni sull'esercizio ostetrico.

L'Ufficiale Sanitario è tenuto a sorvegliare che tali disposizioni siano pienamente osservate, come pure a denunciare l'esercizio abusivo dell'arte ostetrica.

Quando si sviluppi nel Comune un caso di febbre puerperale, l'Ufficiale Sanitario provvederà, con mezzi che la scienza suggerisce, ad impedire ogni possibile contagio.

Ai sensi del D.M. 17.05.1930, per i provvedimenti da prendere in caso anche semplicemente sospetto di infezione puerperale, la ostetrica dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni del Regolamento dell'Esercizio Ostetrico.

ART. 173 –

In caso di malattia infettiva verrà emessa dal Sindaco, su richiesta dell'Ufficiale Sanitario, l'ordinanza di isolamento al domicilio quando ciò sia possibile in rapporto alle condizioni ambientali e sociali; in tale ordinanza saranno dettate le norme per l'isolamento e per la disinfezione.

Qualora non sia possibile l'isolamento a domicilio l'ammalato sarà trasportato all'Ospedale.

ART. 174 –

Qualora vi siano conviventi non ammalati contagiosi che frequentano a qualsiasi scopo, opifici, attività alimentari, scuole, collegi etc., questi saranno allontanati dal lavoro fino all'espletamento dei provvedimenti di profilassi disposti dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 175 –

In caso di TBC nei collegi, educandati, etc. gli infermieri saranno allontanati, a meno che non vi si dimostri un'efficace isolamento rimandandoli presso le rispettive famiglie od all'Ospedale, e si provvederà quindi ad una accurata disinfezione del locale, da essi occupato e degli oggetti di cui avessero abitualmente usato.

ART. 176 –

In caso di morte per TBC nelle case private, od in caso di trasloco dell'infermo all'Ospedale o ad altra dimora, si provvederà alla disinfezione degli ambienti e degli oggetti di uso personale del malato.

Per altro la disinfezione in caso di malattie infettive è gratuita.

ART. 177 –

L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata dopo visita medica fatta dall'Ufficiale Sanitario, la quale abbia accertato che la bàlia non è affetta da sifilide, blenorragia, tbc o altra malattia infettiva o diffusiva.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere subordinata all'osservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia.

L'Ufficiale Sanitario esercita, inoltre, la vigilanza sulle baliè autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.

Il Sindaco revoca l'autorizzazione concessa, quando è accertato che la balià autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.

Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con ammenda conforme alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 178 –

Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'Ufficiale Sanitario provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta o del bambino infetto, ai sensi della Legge 25.07.1956 n. 837.

CAPO III

VIGILANZA IGIENICA SUGLI ALBERGHI

ART. 179 –

L'Ufficiale Sanitario è tenuto ad ispezionare almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta ne fosse richiesto dal Sindaco o dalle Autorità Superiori gli Alberghi e le Locande esistenti nel Comune e a riferire sulle loro condizioni igieniche.

Egli dovrà dare il suo parere anche per l'apertura e la trasformazione degli Alberghi ai fini igienico-sanitari.

Per gli Alberghi valgono le norme vigenti in materia.

TITOLO VI

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 180 –

Le norme relative alla Polizia Mortuaria sono contemplate nel Regolamento Generale approvato con R.D. 21.12.1942 n. 1880.

Le norme particolari al Cimitero del Comune sono previste nell'apposito Regolamento Comunale approvato e debitamente omologato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI – TRANSITORIE E PENALITA'

ART. 181 –

All'Ufficiale Sanitario o ad un suo delegato, è consentito l'ingresso nei locali di pubblico spettacolo, sia in locali chiusi che all'aperto.

ART. 182 –

In caso di deficienze igieniche riscontrate nel funzionamento di un'attività soggetta a vigilanza igienico-sanitaria da parte degli organi preposti alla vigilanza, l'Ufficiale Sanitario o il Veterinario Comunale inviteranno con ingiunzione al proprietario, a provvedere alla eliminazione delle manchevolezze riscontrate, assegnando un periodo di tempo adeguato all'entità dei lavori.

Il proprietario, eseguiti i lavori, informerà per iscritto l'Ufficiale Sanitario o veterinario per il controllo.

La non ottemperanza all'ingiunzione comporta provvedimenti di carattere sanzionatorio e amministrativo, compresa la sospensione ed il ritiro del nulla-osta da parte della Autorità competente.

ART. 183 –

In relazione alle disposizioni dell'art. 344 delle Leggi Sanitarie del 27.07.1934 n. 1265 e dell'art. 3 della Legge 12.07.1961 n. 603, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento, quando non si applichino pene stabilite nel citato T.U., dalla Legge 30.04.1962 n. 283 con le modifiche ed integrazioni contenute nella Legge 25.02.1963 n. 441, o in altre leggi, sono punibili con ammenda che sarà conforme alle disposizioni vigenti.

Per tali contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel T.U. della Legge Comunale e Provinciale concernenti la conciliazione amministrativa (artt. 106 e seguenti, modificati dalla Legge 03.05.1967 n. 317).

ART. 184 –

Per tutto quanto non è compreso nel presente Regolamento si fa riferimento al T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni nonché alle altre Leggi e Regolamenti attinenti alla igiene ed alla sanità pubblica anche di emanazione dei singoli comuni.

Pertanto, per quanto non contemplato nel presente Regolamento, di fronte a nuove esigenze per la difesa della salute pubblica, gli Organi Sanitari adotteranno i provvedimenti contingenti.

I N D I C E

TITOLO I^

Capo I° - Vigilanza Sanitaria

Capo II° - Assistenza Sanitaria

TITOLO II^ - Igiene del suolo e dell'abitato

Capo I° - Igiene del suolo

Capo II° - Igiene dell'abitato:

- a) Nuove costruzioni
- b) Abitazioni esistenti
- c) Abitazioni collettive
- d) Stalle

Capo III° - Servizio di Medicina Scolastica ed igiene delle scuole

Capo IV° - Igiene delle Chiese

Capo V° - Igiene degli abitati rurali

Capo VI° - Sorveglianza sulle acque potabili

Capo VII° - Igiene del lavoro

Capo VIII° - Norme comuni ai capitoli precedenti.

TITOLO III^ - Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico

Capo I° - Norme generali

Capo II° - Cereali, sfarinati, pane, pasta e lievito

Capo III° - Olii vegetali e uova

Capo IV° - Ghiaccio e gelati.

TITOLO IV^ - Lotta contro le mosche

Capo I° - Negli esercizi pubblici

Capo II° - Negli spacci di vendita di generi alimentari

Capo III° - Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle collettività, negli Ospedali, ecc.

Capo IV° - Nelle scuderie e stalle

Capo V° - Nei depositi di letame, di pollame e di animali vivi

Capo VI° - Disposizioni finali.

TITOLO V^ - Misure contro le malattie infettive diffuse dell'uomo e degli animali

Capo I° - Malattie infettive dell'uomo

Capo II° - Misure speciali in caso di epidemie

Capo III° - Vigilanza igienica sugli Alberghi.

TITOLO VI^

Norme di polizia mortuaria

TITOLO VII^

Disposizioni generali, transitorie e penali

